



www.ti.ch/infogiovani

info
giovani

La responsabilità giuridica


civile contrattuale e penale degli adulti
che lavorano con i minori
al di fuori del contesto familiare

CEA
CIVILE

cemea

ALTRE PUBBLICAZIONI

Per ricevere gratuitamente
al proprio domicilio copie degli opuscoli
scrivete a ufficiodeigiovani@ti.ch



LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA

LA RESPONSABILITÀ
GIURIDICA CIVILE,
CONTRATTUALE
E PENALE DEGLI
ADULTI CHE LAVORANO
CON I MINORI
AL DI FUORI
DEL CONTESTO
FAMILIARE





SOMMARIO

1. Introduzione	p. 8	8. La sessualità	p. 42
2. Premessa	p. 10	9. Il consumo di sostanze	p. 44
3. La responsabilità	p. 12	L'alcol	
L'obbligo di vigilanza		Il tabacco e i suoi derivati	
I rischi		Le sostanze illegali	
4. La responsabilità civile	p. 18	I farmaci	
La capacità di discernimento		10. I minori e i media sociali digitali	p. 48
Il tempo libero		La protezione dei dati e delle proprie immagini	
Le regole del lavoro con i minori		Il cyberbullismo	
I campi scolastici		La pornografia	
I nidi dell'infanzia		11. Le allergie, i medicinali	p. 52
Le colonie e i campi di vacanza		e i regimi alimentari	
I centri di accoglienza extrascolastica		12. Igiene alimentare e domestica	p. 54
I centri giovanili e del tempo libero		13. Le attività con i minori all'estero ...	p. 56
5. La delega di responsabilità	p. 24	Le attività con i minori in Italia	
Il rappresentante legale		Al mare	
I diritti dei genitori senza autorità		Le escursioni in montagna	
parentale o custodia		Le passeggiate	
La situazione giuridica per l'accoglienza		Le competizioni sportive	
di una persona adulta con disabilità		Il ciclismo	
L'ente organizzatore		La guida di veicoli a motore con passeggeri	
Il responsabile		14. Responsabilità giuridica in caso	
L'animatore incaricato di un'attività		di epidemia o pandemia	p. 60
Il monitore in formazione		15. Conclusioni	p. 62
Il personale ausiliario senza compiti educativi		
La responsabilità di un minore		16. Note	p. 64
La responsabilità di un monitore		17. Siti internet, fonti e bibliografia	p. 70
specializzato esterno		18. Indirizzi utili	p. 72
La responsabilità del proprietario		19. Ringraziamenti	p. 74
di un immobile			
6. La sicurezza durante le attività	p. 32		
cosiddette a rischio			
Le escursioni			
Le attività in piscina aperta al pubblico			
e a pagamento			
Le attività in piscina non aperta al pubblico			
o in acque libere			
Lo sci e lo snowboard			
La slitta e simili			
Il ciclismo			
L'equitazione			
Le attività in tenda			
7. La responsabilità penale	p. 38		
Il maltrattamento			
La sicurezza stradale e la guida			
di un veicolo a motore			



INTRODUZIONE

Lavorare con i minori? Essere monitori in una colonia o in un campo di vacanza? Far parte del personale di un asilo nido, essere animatore di un centro giovanile, baby-sitter, animatore extrascolastico o educatore specializzato? Vivere un'esperienza professionale o di volontariato nel campo dell'animazione, dell'insegnamento o dell'educazione? Partire con i propri allievi per un campo?

Ecco lo scopo principale di questo testo: rispondere agli interrogativi sollevati durante l'accudimento di bambini e giovani da parte di queste persone, siano esse professioniste o volontarie.

L'opuscolo evidenzia le numerose questioni legate alla responsabilità giuridica di chi lavora con i minori al di fuori del contesto familiare.



PREMESSA

Pubblicare uno studio sul quadro legislativo riguardante il lavoro con i minori al di fuori del contesto familiare in Svizzera richiede alcune premesse.

Le Leggi possono essere soggette a modifiche in ogni momento; perciò, ciò che è valido oggi potrebbe non esserlo più domani; ogni situazione è risolta in modo peculiare e non può dunque essere comparata con le altre.

Al fine di rendere leggibili e comprensibili le differenti disposizioni legali relative al lavoro con i minori, viene qui presentata una serie di esempi pratici, le cui soluzioni non vanno tuttavia considerate esaustive.

Nel testo, l'organizzatore è da intendersi come la persona fisica o giuridica (un'associazione, una fondazione, un centro giovanile, un asilo nido o un'altra istituzione) che organizza l'attività. Nella maggior parte dei casi l'organizzatore non partecipa all'attività stessa.

L'organizzatore va distinto dal responsabile al quale è affidata la responsabilità dei minori sul luogo dell'attività e durante tutto il suo svolgimento. Quest'ultimo ha, nei confronti dei minori che gli sono stati affidati, una responsabilità analoga a quella di un "capofamiglia". A dipendenza delle circostanze, può trattarsi di: un/a animatore/trice socioculturale, un/a baby-sitter, un/a educatore/trice della prima infanzia, un/a educatore/trice speciale, un/a insegnante di scuola elementare o scuola media, un/a responsabile del settore extrascolastico eccetera.

I monitori ricevono, assieme al responsabile, il compito di organizzare le attività di animazione e di gestire la vita collettiva durante tali attività e sono in una posizione direttamente subordinata rispetto all'organizzatore e al responsabile. A dipendenza delle circostanze, il monitore può essere un animatore parascolastico, un animatore di campi di vacanza per giovani o per persone disabili, un animatore di un centro giovanile, un monitore in formazione eccetera che può essere remunerato oppure semplicemente un volontario, con o senza contratto di lavoro, formato oppure no.

Il termine "animatore" designa sia il responsabile, sia i suoi monitori quando non necessario fare distinzioni.

Il termine "minore" indica tutte le persone con meno di 18 anni compiuti che sono affidate all'organizzatore e per delega al responsabile e ai suoi eventuali monitori durante tutta la durata dell'attività.

Il termine "attività" intende, in questo opuscolo, un centro di accoglienza collettiva o individuale di uno o più minori, la cui responsabilità è affidata agli animatori che non sono né i genitori, né i rappresentanti legali dei minori stessi. L'attività può essere di corta, media o lunga durata, vale a dire in tempi che spaziano da qualche ora all'accoglienza di minori in un asilo nido o in una colonia diurna (per una giornata o solo una parte), fino a più giornate consecutive come dei campi di vacanza o scolastici.

Per finire, in quest'opuscolo sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Capoverso (paragrafo di un articolo di legge)	cpv.
Articolo (divisione dei testi di legge)	art.
Codice Civile (RS 210)	CC
Codice delle Obbligazioni (RS 220)	CO
Codice Penale (RS 311.0)	CP
Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport del Canton Ticino	DECS
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino	DI
Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino	DSS
Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (RS 812.121)	LStup
Legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01)	LCStr
Legge federale sul contratto d'assicurazione (RS 221.229.1)	LCA
Legge federale sulle derrate alimentari	LDerr
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)	ONC
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali	OETV
Raccolta Sistemática delle leggi federali	RS
Tribunale federale	TF

3

LA RESPONSABILITÀ

In generale, in Svizzera, il lavoro con i minori in ambiente extrascolastico ed extrafamiliare non è soggetto a disposizioni legali specifiche. Per determinare le responsabilità ci si riferisce dunque, nella maggior parte dei casi, ai Codici civile e penale, il Codice delle obbligazioni e la Legge sulla circolazione stradale. Può accadere che le cause che provocano un incidente siano imputabili ad un'imprudenza, una negligenza, un'omissione o un errore. In questo caso è importante definire precisamente le responsabilità degli individui coinvolti, allo scopo di riparare il danno subito dalla persona lesa e/o il pregiudizio arrecato alla società.

È coinvolta la **responsabilità civile** quando una persona (giuridica o fisica) deve riparare un danno subito da un'altra persona. Tale persona è responsabile sia dei danni causati personalmente per negligenza o per imprudenza, sia dei danni causati dalle persone e dai beni di cui ha la responsabilità. La responsabilità civile è commisurata alla gravità del danno subito e riparata con un indennizzo. In generale, sta alla persona lesa decidere a chi chiedere il risarcimento dei danni: solo le persone chiamate in causa da quest'ultima potranno essere oggetto di un giudizio¹.

È coinvolta la **responsabilità penale** ogni volta che una persona fisica, volontariamente o involontariamente, ossia intenzionalmente o per negligenza, commette un'infrazione alle regole del diritto. La responsabilità penale è commisurata alla gravità dell'atto commesso ed è sanzionata con una pena (multa, pena pecuniaria o detenzione).

Ritorniamo in seguito sulle condizioni necessarie all'entrata in gioco della responsabilità civile e/o di quella penale, ma sottolineiamo fin d'ora che l'organizzatore di un'attività, il responsabile di quest'ultima o gli stessi monitori chiamati ad assistere il responsabile, possono veder coinvolta la loro responsabilità civile o penale, o addirittura entrambe contemporaneamente per lo stesso atto. Queste due responsabilità sono dunque distinte e le loro condizioni di applicabilità sono differenti. Per uno stesso atto illecito² possono essere coinvolte l'una o l'altra, oppure entrambe, come si può notare negli esempi seguenti.

Esempi

1. Visitando un caseificio biologico nella regione della Gruyère, durante un campo scolastico, Alessandro, un giovane che si trova sotto la responsabilità dell'animatore, fa cadere involontariamente (per negligenza) una preziosa scultura in terracotta posta all'entrata. Siccome sul piano penale un atto contro la proprietà può essere perseguito solo se è intenzionale, Alessandro non potrà subire alcuna condanna. Sul piano civile, invece, il proprietario del caseificio potrà richiedere un risarcimento ad Alessandro o al responsabile, rispettivamente all'animatore di quest'ultimo, se questi non ha messo in atto una vigilanza sufficiente al momento dei fatti.

2. Guidando il minibus del campo di vacanza in un centro abitato a una velocità di 65 km/h, Filippo causa un incidente con un'automobile all'entrata di un villaggio. Laura, l'occupante dell'auto, esce indenne dall'impatto, ma il suo veicolo subisce gravi danni. Un esame del sangue evidenzia che Filippo guidava in stato di ebbrezza. Verrà dunque condannato in sede penale per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. Sul piano civile, l'assicurazione di responsabilità civile del detentore del minibus che ha causato il danno subito da Laura potrà rivalersi nei confronti di Filippo (conducente e non detentore) per colpa grave. Inoltre, è possibile che vi siano anche delle sanzioni amministrative (ritiro della patente). Il datore di lavoro (l'ente organizzatore) di Filippo potrebbe anche chiedere il licenziamento immediato.

3. Durante un'uscita pomeridiana, Francesco, educatore diplomato della prima infanzia, porta Sofia, bambina di 3 anni, e gli altri bambini del suo gruppo del nido al parco. Sofia, mentre si trova sull'altalena, viene punta da una vespa e muore qualche minuto più tardi in seguito ad uno choc anafilattico. Dall'inchiesta risulta che la bambina era stata segnalata, già dalla sua entrata al nido, ovvero due anni prima, come gravemente allergica alle punture di vespe. Probabilmente Sofia sarebbe potuta sopravvivere se il responsabile, Francesco, non avesse dimenticato di prendere con sé il trattamento d'emergenza, fornito dai genitori al nido stesso. Per aver dimenticato il medicamento al nido, Francesco potrebbe essere condannato sul piano penale per omicidio colposo e sul piano civile a risarcire i danni e gli interessi al rappresentante legale di Sofia.

Lo schema seguente riassume le conseguenze in caso di danno. Bisogna ricordare che le responsabilità penali e civili possono essere implicate in maniera congiunta o separata.

Danno		
Conseguenze civili	e/o	Conseguenze penali
1. Richiesta di danni e interessi		1. Proseguimento (a querela di parte o d'ufficio)
2. Tribunale: giudizio che accoglie o respinge la domanda ³		2. Il procedimento può concludersi con un atto d'accusa, un non luogo a procedere o un abbandono da parte del Ministero pubblico
		3. La condanna ⁴ o l'assoluzione da parte del tribunale

In caso di apertura di un procedimento penale, rispettivamente di una condanna penale, il monitore o il responsabile perseguito sarà il solo ad assumersi le conseguenze del proprio atto, ma può essere assistito durante la procedura. In caso di responsabilità civile, è l'assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro che si assume il danno. Tuttavia, va specificato che l'assicurazione di responsabilità civile – che ha anticipato l'indennizzo del danno – potrebbe in seguito rivalersi sul monitore, rispettivamente al suo responsabile, oppure potrà accadere che l'ente organizzatore si rivalga contro il suo dipendente.

Non esiste una definizione precisa di colpa grave: è sempre valutata dal tribunale e in genere corrisponde a un comportamento particolarmente aberrante e privo di qualsiasi buon senso. Tale nozione rimanda alla violazione di un dovere elementare di prudenza cui ogni persona ragionevole, trovandosi nella medesima situazione, avrebbe fatto appello. Allo stesso modo, l'assicurazione di Responsabilità Civile⁵ (RC) del monitore o del responsabile è autorizzata dalla legge a ridurre o addirittura rifiutare la propria prestazione, quando vi è colpa grave da parte dell'assicurato⁶.

L'obbligo di vigilanza

Spesso la responsabilità civile di un animatore è chiamata in causa a seguito di un'omissione, contraria al suo obbligo di agire nella vigilanza di uno o più minori posti sotto la sua responsabilità. La commissione per omissione (art. 11 CP) è il fatto di venir meno al dovere di vigilanza (obbligo di agire) che consiste nell'impedire a un minore di esporre sé stesso o altri ad un rischio prevedibile. L'obbligo di vigilanza si sostituisce all'autonomia, ancora incompleta, dei minori e deve essere applicato in modo molto rigoroso in ragione dell'interesse superiore del bambino o del giovane. Questo dovere consiste nell'anticipare i rischi ai quali i minori possono trovarsi esposti, nel creare un dispositivo che vi possa rimediare, nel dare istruzioni e consegne e nell'assicurarsi che queste vengano rispettate. In ogni caso, l'obbligo di vigilanza e l'autonomia lasciata ad un giovane vengono valutati alla luce di tutte le circostanze del caso particolare. L'obbligo di vigilanza deve, in ogni caso rispettare le esigenze dello sviluppo corporale, intellettuale e morale del bambino. Bisogna dunque trovare il giusto equilibrio tra la protezione eccessiva (che priva il minore delle occasioni di sviluppo e di esperienza autonoma) e l'esposizione a rischi prevedibili che mettono in pericolo la sua incolumità fisica e morale.

L'obbligo di vigilanza implica l'assunzione di responsabilità a più livelli:

1. civile

nella misura in cui la persona che prende a carico un minore è responsabile delle azioni di quest'ultimo;

2. penale

poiché vi sono delle disposizioni penali che incriminano un comportamento passivo nel caso in cui vi sia un obbligo di agire (come ad esempio non portare soccorso⁷) o un comportamento attivo (ad esempio, infrazioni contro l'integrità fisica o la messa in pericolo della vita altrui⁸);

3. contrattuale

nella misura in cui l'obbligo di diligenza che deriva da un contratto di lavoro implica una vigilanza appropriata dei minori sotto la responsabilità di un impiegato.

Vedremo in seguito in modo più preciso le implicazioni dell'obbligo di vigilanza riguardanti questi tre aspetti.

I rischi


Qualsiasi attività comporta dei rischi. Alcune attività sono necessarie per il corretto sviluppo del minore, mentre altre andrebbero evitate. Come fare dunque la giusta distinzione? Quali sono i criteri che distinguono un rischio "ammissibile" da uno "inammissibile"? Occorre rispettare le tre seguenti condizioni per organizzare un'attività che comporta dei rischi, per quanto minimi essi siano.

1. L'attività riveste un interesse giudicato sufficiente. Tale interesse va valutato tenendo conto del grado di rischio che essa comporta.

Esempio

Il gioco del calcio con ragazzi di 12-13 anni su un prato davanti a casa risponde a una serie di bisogni dei ragazzi stessi (bisogno di sfogarsi, di stare all'aria aperta, di partecipare ad un'attività ludica, di sviluppare le proprie capacità psicomotorie eccetera) e a obiettivi pedagogici del gruppo monitori (insegnare a rispettare le regole, sviluppare la collaborazione, lo spirito di gruppo, l'ascolto, la rappresentazione spazio-temporale, il senso dell'anticipazione eccetera). Tutti questi interessi, tanto fisici quanto pedagogici, sono sì accompagnati anche da qualche rischio (slogature di caviglie, scontri eccetera), ma in proporzioni sicuramente inferiori rispetto ad altre attività. Per contro, l'attività "saliamo in cima all'albero in meno di 3 minuti facendo maramao con le mani all'animatore una volta arrivati", proposta a bambini di 6 anni, comporta sicuramente troppi rischi, sebbene possa sviluppare la forza fisica, l'abilità nello spazio, la resistenza eccetera. Questi vantaggi sono certamente importanti ma le conseguenze in caso di caduta lo sono ancor di più. La stessa attività, reinterpretata come corsa cronometrata con l'indicazione di non superare questo o quell'altro ramo radente il suolo, potrebbe essere più adeguata.

2. I bambini devono avere la forza, l'abilità, la capacità di comprensione e le attitudini necessarie alla realizzazione di una determinata attività. Queste condizioni non si applicano in maniera identica a tutti i minori, ma a ciascuno in modo particolare e a dipendenza dell'attività.



Esempio

Se Matilde, 6 anni, non ha voluto toccare cibo durante il pasto di mezzogiorno sostenendo di non aver fame e ha vomitato la colazione non appena alzatasi da tavola, occorre considerarla come potenzialmente meno predisposta a partecipare a un'attività piuttosto che a un'altra rispetto alla media dei suoi coetanei. Questa regola va applicata analogamente, ad esempio, anche nel caso di minori che sono rimasti alzati a festeggiare la sera prima nelle camere anziché dormire, o a minori che hanno recentemente ricevuto una brutta notizia, che presentano disabilità fisiche o mentali particolari, che hanno difficoltà a concentrarsi, a rispettare consegne eccetera.


3. È necessario organizzare un dispositivo particolare a livello del materiale, delle consegne dell'organizzazione e della gestione dell'attività per evitare che i rischi prevedibili si avverino.

Esempio

Riconsideriamo l'attività del gioco del calcio davanti a casa: quali sono i rischi prevedibili propri di quest'attività e quali sono le misure che gli animatori devono adottare per evitarli?

- Caduta delle porte: è necessario verificarne la stabilità al suolo
- Slogature di caviglie: verificare lo stato del terreno e riempire eventuali buche
- Risse: regole di gioco chiare e sorveglianza da parte degli animatori
- Scontri: formazione delle squadre in funzione della grandezza del terreno e gestione del grado di eccitazione dei giocatori durante la partita
- Bambino investito da un'auto mentre recupera un pallone uscito dal campo: attenzione da parte degli animatori, con i posti a delimitare il terreno di gioco e ricerca di un luogo lontano dalla strada eccetera.

Come noto, i rischi sono onnipresenti e appartengono alla vita quotidiana. D'altro canto, gli animatori possono decidere di assumersi dei rischi, ma dovranno assicurarsi di avere adottato allo stesso tempo le misure necessarie affinché essi non si trasformino in danni reali.



Esempio

Dopo una notte agitata, durante la quale si è addormentato tardi, Massimo, 16 anni, si frattura una gamba nel corso della prima discesa sciistica della giornata. Se gli animatori non hanno previsto un'attività di riscaldamento e non hanno considerato lo stato di affaticamento dei partecipanti, su di essi potrebbe ricadere la responsabilità dell'incidente di Massimo se, al momento della caduta, il minore stava praticando lo sci in condizioni normali. Per contro, tale caso non sussisterebbe se fosse stato Massimo, nel tentativo di provare un 360° al primo salto, a mettersi in situazione di pericolo o se sulla pista vi fosse stato un ulteriore sciatore all'origine della caduta. Perché? Perché la causa dell'incidente è diversa. Il compito degli animatori è di garantire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento in sicurezza dell'attività, ivi compreso il riscaldamento. I rischi inerenti all'attività stessa (in questo caso lo sci) non saranno completamente azzerati ma almeno ridotti al minimo.

Appunti personali

Area for personal notes with horizontal dashed lines for writing.

4

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Perché la responsabilità civile di una persona venga coinvolta, è richiesto il concorso di quattro condizioni. Per meglio comprendere la situazione, partiamo dall'esempio seguente:

Esempio

Giulia, un'animatrice, incaricata di sorvegliare il gruppo durante il pasto di mezzogiorno, riceve una chiamata sul suo cellulare ed esce sul balcone per avere una migliore ricezione. Nel frattempo, un minore si ferisce cadendo da un tavolo sul quale era salito perché tutti potessero assistere alla sua nuova "coreografia". Cadendo, si frattura il gomito e il polso destro.

1. Deve sussistere una colpa, un atto intenzionale o per negligenza, che deve essere provata dalla persona lesa. Nell'esempio citato, la negligenza sta nella mancata sorveglianza da parte dell'animatrice. Quest'ultima potrà essere citata in giudizio dal partecipante o dai suoi rappresentanti legali per rispondere della sua negligenza, solo se le istruzioni del responsabile erano sufficienti per gestire l'attività in questione (il pasto⁹).

2. Deve sussistere un danno economico (corporale o materiale, tangibile e accertato) e deve essere provato dalla parte che si ritiene lesa. Un danno si è prodotto e ha causato dei costi (doppia frattura di gomito e polso): questi potranno essere comprovati mediante un certificato medico.

3. È necessario che vi sia un nesso di causalità fra il danno subito e l'atto commesso. Tale nesso esiste fra l'omissione di sorveglianza e il danno corporale subito.

4. L'atto commesso deve essere illecito, deve trasgredire una norma legale o un dovere professionale o "di funzione". La mancata sorveglianza costituisce una non ottemperanza ad un obbligo derivato dal contratto di lavoro.

La capacità di discernimento

Definizione giuridica: "Il discernimento è una nozione relativa, che si determina con riferimento alle circostanze concrete e che dipende dalla natura e dall'importanza dell'atto da compiere"¹⁰. La capacità di discernimento è definita dall'art. 16 CC come la facoltà di agire ragionevolmente. Comporta due elementi: uno intellettuale, la capacità di comprendere il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto determinato, e uno caratteriale, la facoltà di agire in funzione di qualsiasi comprensione ragionevole secondo libera volontà. Tutte le attività comportano un certo numero di rischi prevedibili. La capacità di discernimento è una nozione giuridica: costituisce uno degli elementi che permette di determinare le conseguenze giuridiche di un atto. In sostanza, è la capacità di agire ragionevolmente, di valutare correttamente una situazione e di agire di conseguenza. Si riferisce sempre ad un'attività data e può subire alterazioni in seguito ad uno stato mentale anormale, ma anche a causa della giovane età, di uno stato di ebbrezza o di uno stato simile¹¹.



Se un adulto è ritenuto presumibilmente capace di discernimento¹², mentre il bambino non lo è, più quest'ultimo cresce e apprende dalla vita, più sarà in grado di agire ragionevolmente nelle diverse situazioni, acquisendo autonomia.

Anche se un minore è ritenuto capace di discernimento in una determinata situazione, questo non rimuove a priori la responsabilità degli animatori.

La capacità degli animatori di valutare una situazione, i rischi ad essa collegati e le precauzioni necessarie per evitarli, è importante per determinare loro eventuali responsabilità.

Un monitore esperto che ha seguito numerosi corsi di formazione, è considerato in genere più capace di reagire adeguatamente ad una situazione delicata rispetto a un novizio. Il responsabile deve quindi delegare le attività solo dopo aver esaminato le capacità di valutazione o di giudizio di ciascuno dei propri ausiliari.

Esempio

Anna, insegnante (considerata come responsabile), durante un campo scolastico porta in paese dal medico due bambini ammalati. Anna assegna per telefono a Sara e Giovanni, i due accompagnatori più esperti del gruppo, l'incarico di fare la spesa con tre bambini e lascia a Cristina e Giacomo, due novizi (anch'essi considerati come monitori in formazione), il compito di gestire la maggior parte dei minori, rimasti nella casa. In caso di problemi, se Cristina e Giacomo dovessero commettere errori di giudizio e perdere il controllo della situazione, potrà essere rimproverato ad Anna, la responsabile del gruppo, di non aver saputo valutare la situazione o, in altri termini, di non aver saputo stimare i rischi e di non aver agito di conseguenza. Tuttavia, secondo le circostanze, ciò potrebbe non bastare a scagionare completamente i due monitori in formazione.

La capacità di discernimento, di valutazione o di giudizio, si esercita dunque a tre livelli:

1. Il primo consiste, dal punto di vista degli animatori, nel valutare le capacità di discernimento dei minori rispetto alle diverse attività: un errore, a questo livello, consiste nel porre i minori in una situazione pericolosa o poco adatta alle loro capacità. La vigilanza dovrà quindi essere commisurata alle circostanze.

2. Il secondo livello concerne la capacità di giudizio degli animatori stessi: va valutata costantemente da ciascun animatore tenendo conto della propria stanchezza, delle proprie capacità e competenze, della situazione, della propria forma fisica eccetera.

3. Il terzo livello riguarda il responsabile del gruppo. Quest'ultimo si prende a carico, da un lato, i minori e, dall'altro, i suoi monitori. A lui è assegnato il compito di considerare e tener conto delle capacità di valutazione dei membri del suo gruppo e di organizzare le varie attività.

L'obbligo di vigilanza va esercitato in maniera inversamente proporzionale alla capacità di discernimento dei partecipanti, ma sempre in maniera adeguata alle circostanze: più i bambini sono piccoli e incapaci di discernimento, più la vigilanza deve essere costante. Inversamente, più la capacità di discernimento dei partecipanti è sviluppata, meno la vigilanza dovrà essere assidua.

Sarebbe un errore considerare la capacità di discernimento e l'obbligo di vigilanza in maniera perfettamente lineare. Se la grande maggioranza dei rischi è meglio valutata dagli adolescenti piuttosto che dai bambini, bisogna però dire che certi rischi compaiono solo durante l'adolescenza (quelli legati alle uscite serali in città, al tempo libero, all'alcol, alla sessualità eccetera). Quando hanno a che fare con adolescenti, gli animatori devono quindi esercitare una sorveglianza adeguata a questi rischi specifici: ogni fascia di età comporta i propri rischi e l'obbligo di vigilanza deve essere adattato di conseguenza.

Il tempo libero

Concedere del tempo libero¹³ costituisce un'assunzione di rischio maggiore da parte degli animatori e questo può essere accordato solo se le cinque con-

dizioni seguenti, tutte dipendenti dalla capacità di discernimento dei partecipanti e dalla conoscenza della stessa che ne hanno i monitori, vengono cumulativamente rispettate¹⁴.

1. Il tempo libero deve essere trascorso in uno spazio e in un tempo ben definiti, tenendo presenti i rischi e le particolarità del contesto nel quale si svolge.

2. L'ora della fine del momento ricreativo va stabilita con precisione: controlli intermedi possono essere definiti in funzione dell'età dei minori.

3. Occorre definire e comunicare un luogo di ritrovo per eventuali problemi, domande o semplicemente nel caso in cui i partecipanti desiderino restare con gli animatori. Questi ultimi devono quindi rendersi disponibili e raggiungibili in ogni momento, ad esempio mettendo a disposizione dei partecipanti il numero di cellulare di un animatore.

4. La durata del tempo libero va stabilita in modo progressivo e dev'essere valutata caso per caso, in funzione delle esperienze precedenti.

5. Durante il tempo libero, i minori devono restare in sottogruppi composti da minimo di 3 bambini¹⁵: la composizione di questi piccoli sottogruppi necessita di una particolare attenzione.

È dunque chiaro, come durante i momenti di tempo libero dei partecipanti, gli animatori non siano tenuti a stare accanto a loro fisicamente.

Tuttavia, un insieme di regole e di consegne dovrà essere comunicato al fine di proporre ai partecipanti un quadro di autonomia entro il quale tenere i rischi sotto controllo.



Le regole del lavoro con i minori

In Svizzera non esistono norme legali che determinano il numero massimo di minori che un adulto ha il diritto di gestire autonomamente. In compenso, ogni corpo professionale, corporazione o ambito di attività, definisce le proprie regole e le proprie norme: i campi scolastici (scuola elementare e scuola media), i centri giovanili, le colonie o i campi di vacanza, gli asili nido, i preasili, le attività parascolastiche hanno delle norme di gestione a loro specifiche. In più, capita spesso che queste norme di gestione siano diverse a dipendenza del Cantone dove si svolge l'attività.

In tutti questi ambiti, in caso di incidente, qualora in un determinato frangente i minori non abbiano beneficiato di un controllo sufficiente, la responsabilità verrebbe addebitata al responsabile del gruppo e a chi era incaricato della gestione dell'attività. Per ogni attività, il responsabile deve dedicare un'attenzione particolare alle specifiche regole del lavoro con i minori e le stesse devono essere considerate come fondamentali.

I campi scolastici

Essendo sotto la responsabilità dei Dipartimenti della pubblica istruzione specifici a ogni Cantone, non è possibile in questa sede fare una recensione esaustiva di tutte le pratiche cantonali¹⁶.

I nidi dell'infanzia

L'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) del 19 ottobre 1977, disciplina l'obbligo di autorizzazione per l'accoglimento di minorenni fuori dalla casa dei genitori. A livello cantonale si applica la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 e il relativo Regolamento d'applicazione. Il quadro legislativo cantonale definisce che il responsabile del nido dell'infanzia deve essere al beneficio di una formazione terziaria in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia e un'esperienza di almeno due anni maturata negli ultimi cinque anni nel campo educativo, di cui uno nel settore dell'infanzia. Il nido deve inoltre disporre di personale maggiorenne (ad eccezione di stagisti o altro personale ausiliario), in buono stato di salute e di buona condotta, disponibile a partecipare a momenti di formazione.

Il rapporto numerico personale educativo/bambini varia in funzione dell'età degli ospiti:

- 1 educatore per 4 bambini da 0 a 1 anno,
- 1 educatore per 5 bambini da 1 a 2 anni,
- 1 educatore per 8 bambini da 2 a 3 anni,
- 1 educatore per 12 bambini oltre i 3 anni.

Oltre al direttore, l'équipe educativa deve avere una persona con formazione di livello secondario 2, formazione professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia, per ogni ulteriori tre unità.

Dalle 9.00 alle 17.00 al nido devono essere presenti almeno due persone. Prima e dopo gli orari summenzionati e alla presenza di un numero inferiore di 4 bambini può essere presente una sola persona, di regola formata. Il tempo di lavoro a contatto diretto con i bambini non dovrebbe essere, di regola, superiore a 8 ore quotidiane.

Per ogni singolo collaboratore impiegato in mansioni educative deve essere presentato al direttore del centro un autocertificato sullo stato di salute, un estratto del casellario giudiziale e uno specifico validi e un'autocertificazione che segnali eventuali procedimenti in corso o meno. Il direttore responsabile è tenuto a verificare i contenuti di tutta la documentazione e a confrontarli con le esigenze educative e di sicurezza del centro, assumendo la responsabilità delle proprie decisioni.

I nidi dell'infanzia devono poter dimostrare di essere organizzati in modo tale che l'esecuzione di lavori domestici, in particolare la preparazione di pasti e delle pulizie, è assunta da personale non occupato con i bambini e adeguatamente formato. I mansionari del personale educativo e del personale ausiliario devono essere chiaramente distinti¹⁷.

Le colonie e i campi di vacanza

Non esistono delle disposizioni legali specifiche ai campi di vacanza organizzati da associazioni, enti pubblici, privati e religiosi o fondazioni. In Ticino, gli organizzatori di campi di vacanza possono fare riferimento alla Legge sul promovimento e al coordinamento delle colonie di vacanza e al rispettivo Regolamento d'applicazione nonché alle Direttive dei contributi alle colonie di vacanza riconosciute¹⁸.

Nel 2017 il Dipartimento della sanità e della socialità ha emanato le "Direttive sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute" stabilendo il numero minimo

di personale rispetto al numero di minori che partecipano alle colonie. Di regola devono essere presenti sempre minimo 2 monitori. Il responsabile della colonia può essere calcolato come monitore per le colonie che accolgono fino a 40 ospiti. Il numero di monitori si calcola sulla base dei seguenti parametri:

- colonie con bambini in età prescolastica: 1 monitore ogni 8 partecipanti (minimo 2 monitori);
- colonie per bambini dai 6 agli 11 anni: 1 monitore ogni 10 partecipanti (minimo 2 monitori);
- colonie per adolescenti da 12 anni: 1 monitore ogni 8 partecipanti (minimo 2 monitori); campi scout per bambini in età scolastica e ragazzi: 1 monitore ogni 12 partecipanti (minimo 2 monitori);
- colonie per partecipanti bisognosi di particolare cura: 1 monitore per ogni partecipante bisognoso di particolare cura (minimo 2 monitori). Per eventuali altri partecipanti fanno stato i rapporti precedenti.

I monitori devono essere maggiorenni. I monitori in formazione (giovani d'età compresa fra i 16 e i 17 anni) non possono essere inclusi nel calcolo del numero minimo di personale per colonie e campi di vacanza. Oltre a rispettare il numero minimo di personale, le colonie e i campi di vacanza devono garantire che il responsabile e i monitori siano adeguatamente formati. Le Direttive sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute stabiliscono i seguenti requisiti:

- il responsabile deve avere, o stare studiando per ottenere, una formazione in ambito educativo, sociale o sanitario oppure aver frequentato lo stage di base 1 dei Cemea o una formazione equivalente della durata di 8 giorni. Inoltre, il responsabile o direttore, deve disporre di almeno un anno di esperienza come monitore in colonia o scuola montana e deve aver fatto dei corsi di aggiornamento negli ultimi due anni.
- I monitori devono avere, o stare studiando per ottenere una formazione in ambito educativo, sociale o sanitario e avere partecipato ad almeno un incontro preparatorio organizzativo della colonia in questione; oppure devono avere frequentato lo stage di base 1 dei Cemea o una formazione equivalente della durata di almeno 8 giorni e aver partecipato ad almeno un incontro preparatorio organizzativo della colonia in questione; oppure avere seguito una formazione interna con almeno 2 incontri preparatori organizzativi della colonia in questione.

• L'ente da cui dipende la colonia deve invece organizzare almeno 2 incontri di formazione destinati al personale che prenderà parte alla colonia e informare compiutamente il responsabile dei doveri legati a tale funzione come indicato nei capitoli di questo opuscolo.

I centri di accoglienza extrascolastica

A livello federale, anche in questo caso (cfr. nidi d'infanzia), i riferimenti legali sono contenuti nell'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) del 19 ottobre 1977 che disciplina l'obbligo di autorizzazione per l'accoglimento di minorenni fuori dalla casa dei genitori. Anche a livello cantonale, come per i nidi dell'infanzia, si applica la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Lfam) e il relativo Regolamento di applicazione.

Il quadro legislativo cantonale definisce che il responsabile del centro deve avere un'adeguata formazione in campo sociale o pedagogico o una comprovata esperienza professionale specifica. Con ciò si intende una formazione in campo sociale o pedagogico di grado terziario o di grado secondario 2 (ad esempio un attestato federale di capacità per operatori socio-sanitari o socioassistenziali). Il centro deve inoltre avere personale maggiorenne (ad eccezione di stagisti) con formazione o comprovata esperienza nel settore, in buono stato di salute, disponibile a partecipare a momenti di formazione. I centri extrascolastici devono avere almeno un'unità di personale educativo ogni 25 bambini accolti contemporaneamente. Nella realtà dei centri extrascolastici questo rapporto si situa intorno a 1 educatore (maggiorenne e formato) ogni 12 bambini, per garantire la qualità delle prestazioni.

Il personale deve risultare idoneo ai sensi di legge (art. 15 OAMin). Per ogni singolo collaboratore impiegato in mansioni educative deve essere presentato al direttore del centro un certificato sullo stato di salute, un estratto del casellario giudiziale per privati e specifico per privati validi e un'autocertificazione che segnali eventuali procedimenti in corso o meno. Il direttore responsabile è tenuto a verificare i contenuti di tutta la documentazione e a confrontarli con le esigenze educative e di sicurezza del centro, assumendo la responsabilità delle proprie decisioni.

I centri extrascolastici devono poter dimostrare che sono organizzati in modo tale che l'esecuzione di lavori domestici, in particolare la preparazione di pasti,

deve essere assunta da personale non occupato con i bambini e adeguatamente formato. I mansionari del personale educativo e del personale ausiliario devono essere chiaramente distinti.

Per tutto il resto, suggeriamo di fare riferimento ai parametri esposti nel paragrafo precedente dedicato alle colonie e ai campi di vacanza.

I centri giovanili

Il responsabile di un centro giovanile è un animatore professionista con requisiti adeguati all'attività da svolgere. La presenza di un secondo animatore è consigliata per le attività rivolte agli adolescenti (12-15 anni) e per quelle che riuniscono più di 32 minori o che si svolgono all'esterno del centro.

È bene ricordare che le attività senza iscrizione e durante le ore di apertura del centro, il libero accesso degli adolescenti (12-17 anni) richiede una sorveglianza adeguata ai luoghi e alle installazioni che vi si trovano, alla natura delle attività proposte e al numero prevedibile dei minori.


È inoltre consigliabile prevedere un aumento del personale per le attività di lunga durata (ad esempio durante le vacanze scolastiche) o per quelle attività di forte richiamo (concerti, discoteche, feste o open air).



5

LA DELEGA DI RESPONSABILITÀ

Per un responsabile del campo è necessario poter delegare parte delle proprie responsabilità in maniera mirata, ma la delega di responsabilità inizia molto prima! Possiamo capirlo meglio grazie a questo schema delle responsabilità “a cascata”¹⁹.



Il rappresentante legale

In linea di principio, l'autorità parentale appartiene congiuntamente al padre e alla madre per proteggere il minore nella sua sicurezza, nella sua salute e moralità, per assicurargli un'educazione e permetterne lo sviluppo nel rispetto della sua persona. L'autorità parentale può essere revocata, ma questo provvedimento non è da considerarsi come una sanzione, quanto piuttosto come una misura di protezione nei confronti del minore.

Sebbene per l'intera durata del campo vi sia una delega di responsabilità del rappresentante legale al responsabile dell'attività attraverso l'ente, in nessun caso va intesa come delega dell'autorità parentale. Ciò implica, ad esempio, che il rappresentante legale deve essere contattato in caso di incidente e nel caso in cui il minore debba essere sottoposto a un intervento medico. Qualora in caso di emergenza i rappresentanti legali dovessero essere irraggiungibili, spetta al medico la decisione di praticare o meno

l'intervento. La delega di responsabilità accordata al responsabile del campo non dà in alcun caso il diritto né impone il dovere di prendere tale decisione. In ogni altro ambito, il rappresentante legale potrebbe veder chiamata in causa la propria responsabilità se suo figlio, con un comportamento poco conforme al contesto dell'attività, commettesse uno sbaglio malgrado l'impegno e le consegne degli animatori. Il rappresentante legale può quindi essere ritenuto responsabile degli atti del minore anche durante il campo di vacanza.

La responsabilità del rappresentante legale può essere implicata se egli non fornisce all'organizzatore tutte le informazioni utili di cui quest'ultimo necessita per il buon svolgimento del contratto al quale le parti sono legate.

Esempio

In piena notte e senza nessun motivo apparente, Laura, 12 anni, scappa durante un campo scolastico e si ferisce gravemente nel bosco che si trova dietro lo stabile in cui si svolge il campo. Il responsabile legale non ha informato il docente che Laura è sovente soggetta a fughe notturne. La responsabilità dell'insegnante non sarà coinvolta se può provare che le consegne date ai minori e la loro sorveglianza erano adeguate alla conoscenza degli stessi, quest'ultima condizionata dalle stesse informazioni fornitigli dai vari rappresentanti legali²⁰.

I problemi che devono essere segnalati all'organizzatore sono molteplici: turbe psichiche, sociali, fisiche, relazionali eccetera. Si raccomanda vivamente agli organizzatori di far riempire un formulario di autocertificazione²¹ sullo stato di salute per ogni minore, comprendente delle domande precise (vaccinazioni, allergie, nome del medico curante, cassa malati di base eccetera), lasciando inoltre almeno un campo libero che possa essere utilizzato dal rappresentante legale per indicare un'eventuale informazione utile per la buona esecuzione del contratto. Questo formulario, in caso di lite, potrà servire come prova dell'omissione di informazioni da parte del rappresentante legale. In alcuni casi, uno scambio orale o un incontro con il rappresentante potrebbe rivelarsi utile.

I diritti dei genitori senza autorità parentale o custodia

L'autorità parentale è il diritto e il dovere dei genitori di prendere le decisioni necessarie che riguardano il

figlio minore, di dirigerne la cura e l'educazione, di determinare il suo luogo di dimora, di scegliere la sua educazione religiosa (fino ai 16 anni) e di rappresentarlo²². Di regola l'autorità parentale è esercitata dai due genitori insieme (cosiddetta "autorità parentale congiunta").

Tuttavia, in casi eccezionali in cui è compromesso il bene del figlio (o della figlia) e altre misure meno incisive per la sua protezione non si sono rivelate convenienti, un genitore, rispettivamente entrambi i genitori, possono essere privati dell'esercizio dell'autorità parentale su loro figlio²³.

Il genitore non affidatario, ma anche il genitore che non ha l'autorità parentale sul figlio e il minore, hanno di regola il reciproco diritto di conservare delle relazioni personali (cosiddetto "diritto di visita")²⁴.

La regolamentazione del diritto di visita va definita secondo il bene del figlio, in base alle circostanze concrete di ogni singola situazione. Il diritto di visita può essere limitato, negato o del tutto revocato se nuoce al bene del minore, se i genitori si avvalgono di questo diritto in violazione dei loro doveri genitoriali o non si curano seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi²⁵.

Il bene del figlio è pregiudicato quando il comportamento del genitore non affidatario mette in pericolo o concorre a mettere in pericolo il suo sviluppo fisico, psichico o morale. Un limite delle relazioni personali tra il genitore non affidatario e il figlio deve in ogni caso rispettare il principio della proporzionalità: una restrizione durevole dei diritti di visita non si giustifica per i soli conflitti tra i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni.

Prima di pianificare il diritto di visita con il genitore, è consigliabile chiedere al minore la sua opinione siccome la volontà del figlio rappresenta un criterio per determinare le relazioni personali. Secondo una giurisprudenza consolidata, un bambino deve essere sottoposto a un'audizione al più tardi a partire dai sei anni.

Esempio

Ad un certo punto della colonia, arriva il papà di Paolo a trovarlo e chiede di poterlo portare a prendere un gelato. Se sapete chi ha l'autorità parentale, perché l'avete chiesto al momento dell'iscrizione, potete rispondere facilmente. Una volta sentito Paolo e se sapete che il papà è nel suo pieno diritto, potete

affidare il bambino al genitore. Qualora l'autorità parentale fosse della madre (o di una persona terza) è lei che vi deve autorizzare. Oltre alla conferma orale è raccomandabile avere una dichiarazione scritta (e-mail, sms,...) per essere sicuri di poter affidare il figlio al padre.

La situazione giuridica per l'accoglienza di una persona adulta con disabilità: una ricerca di equilibrio tra protezione e autonomia

L'accoglienza di una persona con disabilità adulta in un'attività del tempo libero è legata al concetto di esercizio dei diritti civili, il quale è strettamente collegato alla capacità di discernimento (cfr. capitolo "La responsabilità civile", sottocapitolo "La capacità di discernimento").

È importante poter avere una visione chiara della situazione giuridica nella quale si trova la persona, delle eventuali misure di protezione di cui beneficia e che sono connesse a una perdita dell'esercizio dei diritti civili, a causa di disabilità intellettiva o fisica.

Esercizio dei diritti civili

La legge definisce l'esercizio dei diritti civili come la capacità di acquisire diritti e di contrarre obbligazioni con degli atti propri (ad esempio concludere un contratto di vendita, un contratto di lavoro, richiedere un prestito in banca e così via)²⁶. In Svizzera, l'esercizio dei diritti civili si acquisisce con la maggiore età e la capacità di discernimento²⁷. Gli individui minorenni o incapaci di discernimento non possono godere dell'esercizio dei diritti civili²⁸. Di conseguenza, in linea generale, gli atti di una persona incapace di discernimento non producono degli effetti giuridici e devono quindi essere annullati²⁹.

In generale, per valutare l'esercizio dei diritti civili di ogni singola persona e quindi per avere le competenze e le conoscenze per poter prendere delle decisioni in piena autonomia, occorre prima di tutto valutare se la persona che si ha di fronte risulta capace di discernimento in relazione a quel determinato atto, tenendo conto che i casi di persone completamente e permanentemente incapaci di discernimento sono molto contenuti. Se per esempio una persona adulta affetta da disabilità intellettiva lieve partecipa ad un campo di vacanza e richiede di poter uscire la sera da sola a "fare un giro", si consiglia di valutare con l'ente organizzativo la sua capacità o meno di discernimento. Per le libere uscite è consigliato stabilire regole

specifiche, riflettendo sia sull'età dei partecipanti che sulla loro capacità di discernimento rispetto a eventuali rischi.

Misure di protezione su misura

Per i maggiorenni sotto curatela, la constatazione della capacità di discernimento è sempre collegata ad un singolo atto: può quindi accadere che la persona in questione sia capace di discernimento soltanto per alcuni atti, mentre per altri no. In linea di massima, nessun individuo è incapace di discernimento e quindi privo dell'esercizio dei diritti civili in maniera completa e permanente! Un esempio di persona permanentemente incapace di discernimento è un anziano affetto da Alzheimer ad uno stadio molto avanzato oppure una persona affetta da grave disabilità.

È importante ricordarsi che la disabilità intellettiva si manifesta a gradi diversi per cui possiamo incontrare persone con competenze riguardanti la gestione della propria vita quotidiana, capacità di discernimento e di comprensione delle situazioni o ancora di comunicazione molto diversificate tra loro.

Il diritto di protezione dell'adulto entrato in vigore nel 2013 riconosce queste differenze di condizione delle persone con disabilità intellettiva prevedendo misure di protezione e rappresentanza a gradi diversi. Non tutte le persone con disabilità intellettiva hanno una misura di protezione: le persone dotate di buona autonomia, che dispongono di un sostegno familiare o da parte di servizi specializzati per sostenerli nell'amministrazione personale, non per forza sono a beneficio di misure di protezione.

Chi lavora con persone con disabilità intellettiva deve essere a conoscenza di un'eventuale misura di curatela per sapere chi è il rappresentante legale (curatore) dell'interessato e per quali aspetti deve richiederne il consenso. In una gran parte delle misure di curatela, sono gli stessi genitori o i familiari ad assumersi il ruolo di curatore³⁰.

Conoscere per meglio accogliere

Per l'iscrizione ad un'attività del tempo libero occorre sapere se vi sia o meno un rappresentante legale che è tenuto a firmare e quindi a garantire impegni giuridici, finanziari ed assicurativi. Per un ottimale svolgimento delle attività è altrettanto importante poter avere informazioni concrete su desideri, bisogni e abitudini della persona accolta. Oltre al curatore, se esiste, è quindi fondamentale sapere chi sono le persone di riferimento che conoscono l'ospite con disa-

bilità intellettiva e che possono aiutare ad accoglierlo al meglio. La famiglia o gli educatori di riferimento sapranno fornire tutte le indicazioni utili, raccontare le piccole abitudini, segnalare i bisogni di sostegno specifici che, unitamente alla possibilità e libertà di scelta e di espressione, permetteranno di garantire un accompagnamento e un sostegno di qualità.

L'ente organizzatore

Affidando il proprio figlio a un ente, i genitori concludono un contratto con quest'ultimo. L'ente deve dunque adempiere a tutte le condizioni necessarie per rispettare il contratto, ad esempio nella scelta delle attività, dell'alloggio, del cibo eccetera.

L'ente si situa inoltre in una relazione contrattuale con gli animatori poiché è il loro datore di lavoro.

In generale, il datore di lavoro risponde dei danni causati dai propri animatori³¹:

- se non si è assicurato della competenza dei suoi impiegati (scelta pertinente del personale in funzione delle loro qualifiche, dell'esperienza, delle caratteristiche degli altri animatori eccetera);
- se non ha dato le istruzioni e il materiale appropriato per una buona realizzazione dell'attività. Si tratta di istruzioni necessarie per poter svolgere le attività che devono essere trasmesse in modo comprensibile e inequivocabile (allergie dei minori, luogo di ritrovo eccetera) e di direttive specifiche per l'attività (indossare il casco per andare in bicicletta, dove disporsi durante una gita in montagna con un gruppo di minori, quali indumenti e oggetti devono avere i partecipanti a un'escursione eccetera);
- se non ha supervisionato le attività in maniera soddisfacente (nella grande maggioranza dei casi questo dovere di diligenza è esercitato per delega, tramite il responsabile).

Esempio

Sofia, diciotto anni, è assunta in un centro di accoglienza extrascolastico come monitorica di un centro all'aperto, malgrado non abbia seguito alcuna formazione e non benefici di alcuna esperienza professionale in tale ambito. Fin dal primo giorno, Sofia svolge da sola con un gruppo di minori un gioco sportivo. Durante lo svolgimento, Achille, 4 anni, lasciato sotto la responsabilità di Sofia dal responsabile, un anima-

tore professionale, si ferisce gravemente alla schiena. La responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere coinvolta in ragione del fatto che ha assunto un'ausiliaria non qualificata per l'attività in questione. In ogni caso anche l'animatore professionale può subire delle conseguenze siccome ha delegato a Sofia il compito di svolgere da sola l'attività e risponde quindi degli errori della sua monitorice, come si vedrà nel dettaglio in seguito.

Il datore di lavoro deve altresì garantire alle persone impiegate delle condizioni di lavoro adeguate e verificare le disposizioni legislative locali per l'accoglienza dei minori e per la gestione del suo personale: in caso di soggiorni all'estero, è suo compito occuparsi delle misure burocratiche e organizzative necessarie.

Il responsabile

In conformità all'articolo 333 del Codice civile, il responsabile del campo ne gestisce l'organizzazione generale ed è considerato, per l'intera durata del soggiorno, "il capo famiglia"³². Ha dunque le stesse responsabilità del rappresentante legale per ciascuno dei minori posti sotto la sua responsabilità, ma non gli viene in ogni caso trasferita l'autorità parentale. Gli effetti di questo articolo sono i seguenti: quando un partecipante causa un danno a terzi (e non quando un minore subisce un danno da terzi), sempre secondo l'art. 333 del Codice civile, la responsabilità del responsabile del campo è presunta. Tocca a lui, per affrancarsi dalla propria responsabilità, dimostrare di aver sorvegliato il minore nel miglior modo possibile secondo le circostanze particolari al momento dei fatti. Il responsabile risponde pure degli errori dei suoi monitori.

La responsabilità di un minore è trasferita dal suo rappresentante legale al responsabile del campo (che diventa il suo capo famiglia durante l'attività) nella stretta misura in cui vi siano state tutte le condizioni ottimali affinché il responsabile potesse prevenire i danni dei quali un minore sia stato l'oggetto o l'autore. Per determinare il trasferimento di responsabilità devono essere considerate le potenzialità dell'esercizio dell'autorità (conoscenza del minore, della sua storia, del suo carattere, delle sue attitudini eccetera) molto più che la durata o il tipo di attività. Di conseguenza, tutte le attività a carattere puntuale (dunque non ripetitive) e di corta durata, non sono oggetto di trasferimento di responsabilità.

Esempio

La sorveglianza di un minore per la durata di 30 minuti da parte della vicina mentre il rappresentante legale fa la spesa, il deposito puntuale durante qualche ora di un minore al Parco Robinson o al parco avventura, la sorveglianza di un minore al parco giochi da parte di un'amica di famiglia mentre il rappresentante legale va a comprare il gelato eccetera non sono oggetto di trasferimento di responsabilità. Al contrario, i campi di vacanza, i campi scolastici, i centri diurni, le attività degli scout e i centri all'aperto settimanali, le giornate regolari al nido, i pranzi regolari alle mense scolastiche eccetera sono oggetto di trasferimento di responsabilità dal rappresentante legale, in generale il genitore, al responsabile dell'ente organizzatore.

Durante un'attività, il responsabile può e addirittura deve delegare talune responsabilità ai suoi monitori, ma questo deve esser fatto a due condizioni:

- deve assicurarsi che il monitore al quale affida una responsabilità abbia le capacità sufficienti per assumerla;
- deve dare al monitore tutte le istruzioni necessarie all'organizzazione e al buon svolgimento dell'attività.

Malgrado queste due condizioni, il responsabile non è comunque liberato completamente da ogni responsabilità. Deve comunque assicurarsi che le istruzioni date siano rispettate e che l'attività si svolga secondo le condizioni inizialmente previste.

L'animatore incaricato di un'attività

Una giornata è suddivisa in molteplici attività. Per ciascuna di queste deve essere nominato un incaricato. Costui può essere il responsabile del campo, ma siccome questi non può essere contemporaneamente dappertutto, anche un animatore può assumersi questa responsabilità.

Dal momento in cui per ogni attività è stato nominato un incaricato, il monitore avrà il compito di attuare tutte le misure necessarie al buon svolgimento dell'attività a lui assegnata.

Ciò comporta due aspetti fondamentali:

1. Il responsabile sceglie i suoi animatori, ne valuta le attitudini, fornisce loro tutte le consegne e le istruzioni necessarie e si assicura che queste vengano capite e rispettate.

2. L'incaricato è responsabile del materiale da lui utilizzato durante l'attività, ne verifica la qualità e il corretto utilizzo. Su di lui ricade il dovere di assicurarsi che tutto sia conforme alla legislazione vigente e di richiedere, in caso di dubbio, delle pezze giustificative.

Esempio

Manuele è il responsabile di un campo sportivo in Vallese al quale partecipano 25 minori sotto la responsabilità di quattro monitori. Per il mercoledì è previsto che 15 minori vadano in piscina e che il resto dei partecipanti faccia un giro in bicicletta. Il responsabile, essendo appassionato di bicicletta, dirigerà quest'ultimo gruppo. Oltre al ruolo permanente di responsabile del campo, si assume anche la responsabilità di un'attività diventandone l'incaricato. Dovrà assicurarsi che le biciclette siano in buono stato, che tutti i minori portino un casco, che le norme di circolazione previste per una fila di biciclette siano rispettate eccetera. Vanessa, animatrice, si assume la responsabilità dell'attività in piscina e decide di avvalersi dell'aiuto di Maurizio, che dispone di un brevetto di salvataggio. Vanessa dovrà annunciarsi presso la direzione della piscina, delimitare delle zone di sicurezza, stabilire i momenti di balneazione, organizzare un test di nuoto nella vasca piccola e autorizzare il passaggio a quella grande in funzione dei risultati ottenuti da ciascun partecipante. In caso di infortunio in piscina la responsabilità di Vanessa potrà essere chiamata in causa per difetto di sorveglianza. Anche Manuele potrebbe essere ritenuto responsabile, qualora non avesse passato a Vanessa le consegne necessarie.

Il monitore in formazione

Le Direttive sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute dalla Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza, stabiliscono che i monitori in formazione abbiano un'età compresa fra i 16 e i 17 anni. Gli enti organizzatori che accolgono i monitori in formazione devono impegnarsi ad assicurare a questi giovani un ruolo attivo nell'ambito dell'attività della colonia e si assumono la responsabilità della loro formazione.

Così come l'animatore incaricato di un'attività, anche un monitore in formazione può dover rispondere dei suoi atti. Perché ciò accada, deve essersi verificato un danno. Inoltre, tra il danno e il fatto (l'azione, l'inadempienza, il proposito eccetera) del monitore, deve

esistere un evidente nesso di causalità. Il monitore deve aver commesso un atto illecito e deve esistere un'intenzione, una negligenza o un'omissione (commissione per omissione), come visto in precedenza all'inizio (cfr. capitolo su "La responsabilità civile", p. 18).

Il personale ausiliario senza compiti educativi

Il personale ausiliario che si occupa della cucina o delle pulizie non ha responsabilità educative dirette nei confronti dei minori ma è responsabile del rispetto delle norme igieniche per la conservazione e la preparazione delle derrate alimentari, così come della pulizia e dell'igiene della cucina, della dispensa e della struttura che ospita i minori.

Il personale ausiliario deve essere supervisionato dalla direzione, ma è responsabile dell'autocontrollo in cucina e del piano di pulizia della casa. Se è presente del personale ausiliario minorenni, lo stesso deve essere sotto la responsabilità diretta di un adulto con la medesima mansione.

La responsabilità di un minore

Un minore può essere considerato responsabile dei propri atti purché abbia la capacità di discernimento sufficiente riguardo all'atto commesso. In questo caso, è compito dell'assicurazione Responsabilità civile della famiglia farsi carico della sua responsabilità. Il problema potrebbe porsi, ad esempio, se il minore rovinasse volontariamente del materiale o aggredisse il suo animatore. Spetta all'ente organizzatore accertarsi che ciascun partecipante abbia un'assicurazione Responsabilità civile privata, al fine di evitare delle situazioni problematiche in caso di colpa.

Ancora una volta, il fatto che un minore sia riconosciuto responsabile di un atto illecito non implica che i monitori vengano totalmente e automaticamente scagionati da ogni responsabilità. La questione, per esempio, di un'eventuale mancata vigilanza al momento dei fatti o di una lacuna a livello delle consegne date al minore, sarà certamente presa in considerazione.

La responsabilità di un monitore specializzato esterno

Per realizzare attività particolari capita spesso di fare appello a un monitore specializzato esterno chiamato sotto-mandatario e in questo caso si parla di sostituzione del mandatario principale (in questo caso l'organizzatore). Un sotto-mandatario può essere ad esempio un istruttore di arrampicata, di vela, di equi-

tazione, di immersione eccetera e questa persona esegue l'attività sotto la propria responsabilità. Risponde dunque dei danni che causa ai minori affidati alla sua responsabilità.

L'organizzatore resta unicamente responsabile della scelta del sotto-mandatario e, per delega tramite il responsabile, ha l'obbligo di comunicargli tutte le informazioni di cui è a conoscenza e che potrebbero aiutarlo a realizzare concretamente il suo mandato (per esempio la segnalazione di un bambino che presenta dei disturbi dell'attenzione e che potrebbe non comprendere bene le norme di sicurezza date dal monitor specializzato esterno).

La responsabilità del proprietario di un immobile

Nella maggior parte dei casi, le attività si svolgono in edifici presi in locazione o che appartengono all'ente organizzatore. Il proprietario di uno stabile risponde dei vizi di costruzione, dei difetti di manutenzione o delle non-conformità³³ sia che l'origine gli sia direttamente imputabile (cattiva manutenzione) o che sia imputabile a un terzo (architetto incompetente, personale di pulizia negligente eccetera).

È compito del responsabile esigere dal proprietario che quest'ultimo adotti tutte le precauzioni necessarie a rimuovere una fonte di pericolo esistente nell'edificio³⁴. Malgrado lo stabile si possa ritenere rispettoso delle norme vigenti per l'accoglienza di gruppi, al momento della consegna della casa o dello spazio dove si svolge la colonia, occorre verificare con il proprietario lo stato dell'infrastruttura (rotture di vetri, piastrelle, letti,...) e il funzionamento di frigoriferi, elettrodomestici, luci, ... Qualora venissero riscontrati dei problemi, gli stessi devono essere immediatamente segnalati per iscritto al proprietario dell'immobile con la richiesta di una pronta riparazione da parte di persone competenti. Una richiesta scritta permette di dimostrare la propria buona fede, di non essere accusati di aver causato danni e, qualora si dovesse trattare di impianti della cucina, di poter garantire il rispetto delle norme d'igiene (cfr. capitolo 12 "Igiene alimentare e domestica", p. 54).

Le case non dotate di un sistema antiincendio con allarme centralizzato non dovrebbero essere utilizzate da gruppi di persone. Essendo l'incendio di un edificio un rischio prevedibile, è compito del responsabile prendere le misure idonee a evitarlo. Nella fattispecie, la sola misura adeguata consiste nel non utilizzo dell'immobile in questione.

Un immobile è considerato difettoso qualora non offra una sicurezza sufficiente per l'uso al quale è destinato. Così, in caso di pregiudizio, si potrebbe rimproverare a un proprietario di un immobile che accoglie dei minori, di non avere per esempio, sollevato in modo sufficiente gli estintori (nel caso in cui dei minori li avessero staccati con facilità e li avessero utilizzati per giocare), di aver fatto installare delle porte vetrate non sicure³⁵ (nel caso in cui un minore si fosse tagliato con pezzi di vetro dopo essere inciampato e averla rotta), di non aver indicato chiaramente la presenza di un pericolo (gradini stretti, trave particolarmente bassa, lastra di ghiaccio eccetera) o ancora di non aver messo dei dispositivi anti-sdrucchiolo sui pavimenti delle docce.

In conclusione, non è sufficiente che il proprietario di uno stabile rispetti le prescrizioni amministrative o le regole di sicurezza promulgate dalla legislazione cantonale in materia di sicurezza nei luoghi pubblici e nemmeno le norme della Società degli ingegneri e degli architetti in materia di costruzione (SIA), per liberarsi dalle proprie responsabilità.

Non esiste l'obbligo legale di effettuare un'esercitazione d'evacuazione. Per contro, sempre secondo il principio della prevenzione, è fortemente consigliato svolgerne una assieme ai partecipanti, annualmente in caso di utilizzo regolare dell'immobile, o all'inizio del soggiorno, nel caso di un'attività puntuale.

Appunti personali

Area per appunti personali, composta da 10 righe di spazio vuoto con linee tratteggiate per facilitare la scrittura.

6

LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ COSIDDETTE A RISCHIO

Alcune attività richiedono misure di sicurezza particolari³⁶. Una buona parte delle attività sportive sono attività che comportano dei rischi: dal rischio basso (danza in palestra) al più elevato (arrampicata, sci fuori pista eccetera).

I programmi Gioventù e Sport (G+S) includono oltre 70 discipline sportive. Per ogni sport è disponibile una documentazione completa con le necessarie informazioni sulle misure di sicurezza da osservare.

I dettagli sono consultabili sul sito: <http://www.jugendundsport.ch>

Se l'attività con i giovani è annunciata agli uffici G+S, quindi beneficia sia dei contributi federali, sia delle prestazioni come REGA, prestito di materiale eccetera, fanno stato le prescrizioni di sicurezza obbligatorie previste per ogni singola disciplina sportiva.

Per le attività descritte qui di seguito (comprese il rafting, la speleologia, l'arrampicata, il deltaplano, il parapendio, la caduta libera, l'immersione eccetera), il rappresentante legale deve obbligatoriamente firmare un'assunzione di responsabilità che lo rende attento agli eventuali rischi che possono coinvolgere suo figlio e sulla necessità di seguire le direttive date dal responsabile e dagli ausiliari. La sottoscrizione dell'assunzione di responsabilità non esonera in nessun caso i monitori dalle loro responsabilità. Con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sulle attività sportive a rischio, questo settore molto alla moda è indubbiamente attrattivo per i giovani e dispone ora di chiare regole. Sul sito: <https://www.baspo.admin.ch/> si trovano le persone e le ditte commerciali titolari di un'autorizzazione per l'esercizio di singole discipline sportive.

Il responsabile dell'attività non può pretendere dal rappresentante legale, generalmente dai genitori, che acconsenta che suo figlio si esponga a dei rischi che sarebbero contrari alla legge³⁷, ai costumi, all'ordine pubblico o ai diritti della personalità³⁸ ma deve in ogni caso chiedergli l'autorizzazione perché il minore possa partecipare a un'attività detta "a rischio". Il rappresentante legale è comunque libero di rifiutare che suo figlio partecipi all'attività.

Le escursioni

Le escursioni devono essere svolte su percorsi che non presentano rischi e che non richiedono competenze di tecnica alpina. Quale scala di valutazione del grado di pericolo di un percorso si deve fare riferimento al concetto di separazione netta applicato anche dal CAS³⁹ riportato qui di seguito:

Scala di valutazione del grado di pericolo di un percorso

• Percorso alpino

demarcazione colore bianco e celeste:

da escludere se non accompagnati da personale formato (guida alpina, accompagnatore di escursionismo diplomato, monitore G+S alpinismo, capo gita CAS);

• Percorso di montagna

demarcazione colore bianco e rosso:

da pianificare nei dettagli con uno specialista per la valutazione del grado di pericolo; può essere percorso anche con personale senza specifica qualifica che deve però osservare le regole generali di comportamento in montagna;

• Percorso pedestre

demarcazione colore giallo:

in linea di principio nessuna difficoltà tecnica; non necessita personale con qualifica specifica.

Una descrizione dell'itinerario deve essere lasciata sul luogo di partenza, corredata da orari precisi per agevolare le ricerche in caso di problemi. Sugli itinerari che presentano delle difficoltà d'orientamento deve essere effettuata una ricognizione. Prima della partenza si procederà a un controllo rigoroso dell'abbigliamento dei partecipanti. Infine, una particolare attenzione deve essere rivolta alle condizioni meteorologiche, come pure alle capacità fisiche dei minori. È vivamente consigliato verificare se lungo tutto il percorso è garantita la copertura di telefonia mobile per le chiamate di soccorso. Se la copertura non è garantita, il responsabile dell'escursione può chiedere in prestito una radio REGA per le chiamate di soccorso. Per il Ticino il servizio è gestito direttamente da Swiss Helicopter, ticino@swisshelicopter.ch, 091 745 44 88.

Le attività in piscina

aperta al pubblico e a pagamento

Di regola vale il principio che una piscina aperta al pubblico, che esige un pagamento per l'entrata, metta a disposizione una prestazione in cui è compresa la presenza di personale qualificato per il salvataggio. Una verifica preliminare al momento dell'entrata è però consigliata, specialmente per infrastrutture non gestite da enti pubblici.

Le attività in piscina non aperta al pubblico o in acque libere

In caso di bagno in acque libere o in stabilimenti balneari non sorvegliati, è obbligatoria la presenza di una persona titolare del “SSS brevetto Plus Pool” e della formazione specifica: “acque libere e laghi della Società svizzera di salvataggio”.

Il brevetto giovanile o Base Pool come altri brevetti rilasciati da altre associazioni o da enti esteri non possono essere presi in considerazione.

Per informazioni di dettaglio: <https://www.slrg.ch/it/>

La presenza della persona incaricata del salvataggio deve essere garantita ai bordi della zona a rischio. Ogni altra soluzione di sorveglianza è da escludere.

Il responsabile del campo deve fare una ricognizione preliminare delle acque libere e deve assicurarsi che nessun divieto di balneazione sia vigente nella zona, che le condizioni di sicurezza siano soddisfacenti, che eventuali soccorsi possano intervenire rapidamente e che sia garantita la sorveglianza costante del gruppo. L'attitudine al nuoto dei singoli bagnanti deve essere verificata.

In caso di uscite a bordo di piccole imbarcazioni (barche a vela, canotti a remi, canoe, windsurf, stand up paddle eccetera), le norme di sicurezza proprie a questi sport così come la regolamentazione sulla navigazione, devono essere rispettate. I partecipanti devono sempre indossare dei giubbotti di salvataggio omologati e della taglia corretta secondo le norme svizzere, sin dalla loro entrata in acqua. Un equipaggiamento isoteramico è vivamente consigliato per la pratica del windsurf, canoa e stand up paddle. La legge stabilisce il limite massimo di distanza di 150 metri dalla riva per chi utilizza attrezzature da spiaggia o di divertimento come materassini, tavolette galleggianti, gommoni eccetera.

La Società svizzera di salvataggio⁴⁰ ha adottato la seguente serie di regole:

1. Non nuotare mai a stomaco pieno. Non nuotare mai a digiuno. Dopo un lauto pasto, aspettare 2 ore prima di nuotare. Non assumere alcol.
2. Non tuffarsi mai nell'acqua dopo un'esposizione prolungata al sole.
3. Non immergersi né saltare in acque torbide o sconosciute.
4. Non lasciare mai bambini piccoli senza sorveglianza al bordo dell'acqua.

5. In acque profonde non utilizzare mai i materassini e tutti i materiali ausiliari per il nuoto perché non garantiscono la necessaria sicurezza.

6. Non nuotare mai da soli per lunghe distanze.

Per quel che concerne le attività sui fiumi o al loro bordo, ecco le raccomandazioni basilari:

1. I canoisti hanno l'obbligo di indossare il giubbotto di salvataggio omologato secondo le norme svizzere e regolato per la taglia del partecipante.
2. Mai superare il carico limite dell'imbarcazione.
3. Mai attaccare più canotti gonfiabili gli uni agli altri: sono difficili da manovrare.
4. Esplorare in anticipo le zone dei corsi d'acqua sconosciute.
5. Solo i nuotatori esperti si possono avventurare in acque libere (fiumi, stagni, laghi).
6. Una permanenza prolungata nell'acqua può provocare dei crampi muscolari. Più l'acqua è fredda più corto dovrà essere il bagno.

Lo sci e lo snowboard

Qualsiasi monitore può, in tutta legittimità, accompagnare dei minorenni su piste da sci segnalate. È assolutamente necessario che l'accompagnatore abbia la conoscenza e la padronanza delle misure indicate dalle regole di comportamento sulle piste e che accompagni il gruppo solo su piste preparate e demarcate secondo il piano piste che si trova alla partenza di ogni impianto di risalita. I percorsi gialli (piste demarcate ma non preparate) possono essere effettuati solo con guide alpine, maestri di sport sulla neve con attestato federale e monitori G+S con formazione specifica. L'accompagnatore, secondo il concetto elencato precedentemente, deve essere a conoscenza e in grado di:

- applicare le regole di comportamento in caso d'incidente sulle piste di sci;
- allarmare il servizio piste;
- mettere in sicurezza gli altri componenti del gruppo.

Sebbene non esista nessuna prescrizione legale, è vivamente consigliato l'uso del casco. Si tratta di una scelta di ogni singola associazione che implica la consapevolezza di un costo per la famiglia perché il casco deve essere della giusta misura e soprattutto deve essere omologato secondo le norme svizzere.

La slitta e simili

La pratica della slitta deve avvenire in maniera tale da

non disturbare gli sciatori e, per quanto possibile, in zone riservate a tale pratica. In ogni caso, le discese in slitta devono essere fatte in luoghi che non presentino rischi (ostacoli, precipizi, sentieri stretti, curve serrate, strade, declivi troppo scoscesi eccetera).

Anche per la slitta come per lo sci e lo snowboard è vivamente consigliato l'uso del casco.

Il ciclismo

In caso di spostamenti su strada in bicicletta è necessario verificare lo stato della bicicletta e che questa sia adattata all'altezza del minore. Bisogna verificare che i minori conoscano le regole della circolazione e la loro applicazione, e possibilmente evitare gli assi stradali molto trafficati e pianificare i percorsi basandosi sulla rete delle ciclo-piste⁴¹.



Nel caso gli spostamenti avvengano su strada, valgono le disposizioni della Legge sulla circolazione stradale.

Portare il casco omologato secondo le norme svizzere e regolato per la taglia del partecipante è obbligatorio⁴²: prima di partire bisognerà prestare una particolare attenzione al buon funzionamento dell'attrezzatura.

Per tenere conto dell'evoluzione tecnologica nel campo delle biciclette elettriche e delle nuove esigenze in fatto di sicurezza, sono state introdotte diverse disposizioni di legge. La bicicletta elettrica, o e-bike, è assimilata a un ciclomotore. Si distingue tra:

- biciclette con un motore elettrico con una potenza massima di 0,5 kW e una velocità massima di 25 km/h in caso di pedalata assistita;

- ciclomotori vale a dire biciclette elettriche con una potenza del motore massima di 1 kW e una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita.

Diversi atti normativi contengono disposizioni applicabili alle biciclette elettriche.

- L'età minima per condurre una bicicletta elettrica è di 14 anni.



- Chi conduce un ciclomotore non necessita di una licenza di condurre a partire dai 16 anni. Per i conducenti più giovani o per chi utilizza un altro modello di bicicletta elettrica è richiesta almeno una licenza di condurre della categoria M.

- I conducenti di biciclette elettriche devono conformarsi alle norme per i ciclisti e sono dunque tenuti a circolare sulle ciclo-piste e sulle corsie loro riservate. L'obbligo di portare il casco non è applicabile ai conducenti di biciclette elettriche del tipo più lento rientranti nella categoria dei ciclomotori leggeri. Per motivi di sicurezza è comunque raccomandato l'uso del casco per ciclisti. I conducenti di una cosiddetta bicicletta elettrica veloce devono indossare un casco a norma.



L'equitazione

La pratica dell'equitazione cosiddetta “di scoperta” può essere svolta con l'accompagnamento di un animatore secondo le abituali norme di sicurezza. La scoperta dell'equitazione indirizzata ai minori si intende come familiarizzazione con l'animale (strigliarlo, montare in groppa, accarezzarlo eccetera) in un luogo circoscritto. Tutte le altre forme di equitazione richiedono la presenza di un professionista diplomato. In questi casi è obbligatorio portare il casco omologato secondo le norme svizzere e regolato per la taglia del partecipante.



Le attività in tenda


Tenuto conto che il mondo scout ha sviluppato una notevole documentazione fin nei minimi dettagli, consigliamo di far capo al sito ufficiale del Movimento scout svizzero o al sito G+S per quanto riguarda la disciplina sportiva “sport di campo e trekking”.

Quando si organizza un’attività in tenda, bisogna prestare particolare attenzione all’installazione e alla gestione della cucina. Per installarla è sicuramente da prediligere un riparo solido che offra delle migliori condizioni d’igiene e di sicurezza che non la tenda. Nel caso venga utilizzata una tenda-cucina, questa dovrà avere le dimensioni adatte (altezza e superficie) al numero dei pasti che vi si dovranno preparare e permettere di lavorare in piedi. È preferibile che la tenda-cucina abbia la possibilità di chiudersi completamente su tutti i lati e deve essere utilizzata esclusivamente per la preparazione dei pasti e per lo stoccaggio delle provviste alimentari.

La tenda-cucina deve essere situata lontano da fonti nocive (pattumiere, sanitari, polveri eccetera), deve essere collocata all’ombra e in prossimità di una fonte di acqua potabile ed essere distante da tutte le altre tende.

L’acqua potabile delle taniche destinata ad essere bevuta e per la preparazione degli alimenti deve essere rinnovata almeno due volte al giorno. Le taniche vanno lavate quotidianamente.

È necessario avere a disposizione, in prossimità di ogni zona dove viene utilizzato il fuoco, dei mezzi per



combattere qualsiasi focolaio d’incendio (riserve d’acqua, spegni fuoco o sabbia). La presenza di un estintore è consigliata (estintore a CO2 in caso di utilizzo di bombole a gas).

La scelta delle derrate alimentari deve essere fatta in funzione delle condizioni di approvvigionamento e delle possibilità di stoccaggio sul luogo dell’attività. Si raccomanda di usare dei prodotti stabili a temperatura ambiente qualora il campo non disponga di una possibilità di stoccaggio a temperatura adeguata. L’acquisto e il trasporto di derrate deteriorabili devono essere compiuti in condizioni che ne garantiscano la conservazione. Il tempo di trasporto deve quindi essere il più breve possibile e si devono utilizzare dei contenitori isotermitici (ghiacciaie) per trasportare e stoccare gli alimenti non stabili a temperatura ambiente.


Il rispetto della catena del freddo è imperativo nell’ambito della ristorazione collettiva. I prodotti alterabili devono essere stoccati nel rispetto delle temperature regolamentari di conservazione (vedi etichette dei prodotti).

Per la preparazione dei pasti, i menu devono essere adattati alla precarietà delle installazioni: è meglio limitarsi all’uso di materie prime poco fragili o a prodotti stabili come quelli in scatola. Per quanto concerne il latte, è preferibile acquistare quello uperizzato (UHT). I surgelati vanno cotti senza essere scongelati e consumati nel più breve tempo possibile. Gli eventuali avanzi dei pasti devono essere sistematicamente gettati, anche se non sono stati serviti. Tutti i prodotti in scatola aperti devono essere immediatamente serviti o gettati. Solo alcune categorie di prodotti stabili (ad esempio olive, frutta sciroppata,...) possono essere conservate per un ulteriore utilizzo a condizione che vengano mantenute ad una temperatura adeguata e in un recipiente diverso da quello originale.

In caso di sospetta intossicazione alimentare collettiva, bisogna chiamare un medico o un servizio ospedaliero. Conservare i resti di cucina e le materie prime utilizzate!

In generale

Le attività cosiddette a rischio sono molte e indicarle tutte è impossibile. Per tanto, anche solo per ricevere dei consigli vale sempre la pena contattare l’Ufficio dello Sport del DECS (091 814 58 51).



Appunti personali

Area for personal notes with multiple horizontal dashed lines for writing.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

Come abbiamo detto nell'introduzione, quando è stato commesso un reato previsto dal Codice Penale o da un'altra legge (ad esempio la LCStr), la responsabilità penale del suo autore è data. Ad esempio, l'eccesso di velocità, le relazioni sessuali tra animatore e minore, la messa a disposizione di sostanze pericolose e nocive ai minorenni, i danni intenzionali alla proprietà, i falsi allarmi presso i servizi di soccorso, l'appropriazione indebita, gli atti di libidine e le violenze sessuali costituiscono reati penali.

Contrariamente alla responsabilità civile, non esistono assicurazioni contro i reati penali, ma alcuni enti offrono ai loro dipendenti un appoggio in caso di un procedimento penale. Talune infrazioni non sono perseguibili se non su querela della vittima. In tal caso, senza la querela nessun procedimento penale può essere intrapreso. Altri reati sono perseguibili d'ufficio a partire dal momento in cui le autorità di perseguimento penale (polizia, ministero pubblico, magistratura dei minorenni) dovessero venire a conoscenza dell'infrazione.

In ogni caso, affinché venga riconosciuta una responsabilità penale, occorre che la condizione relativa alla colpa sia realizzata.

Il maltrattamento

Il 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le modifiche nel Codice civile riguardo all'obbligo di segnalazione di maltrattamenti⁴³. L'obiettivo del legislatore era in particolare quello di migliorare la protezione dei minori⁴⁴. Nei casi dove c'è un obbligo di avviso, la segnalazione va di principio indirizzata all'Autorità di protezione dei minori (ARP), rispettivamente alla Polizia in casi gravi e urgenti, ma va specificato che rispetta quest'obbligo anche chi segnala la situazione al proprio superiore.

L'animatore è tenuto ad avvisare l'autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata così come prevede il Codice civile svizzero (art.314d CCS).

L'animatore può procedere a una segnalazione all'autorità penale (Ministero pubblico), qualora vi siano dei comportamenti comprovanti un reato ai sensi del Codice penale svizzero. Sono previste tre categorie di reati:

1. reati contro l'integrità della persona, ad esempio le lesioni personali gravi o semplici (art. 122 e 123 CP);
2. reati contro l'integrità sessuale, ad esempio gli atti

sessuali con fanciulli (art. 187 CP), le molestie sessuali (art. 198 CP), gli atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP) o atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP);

3. reati contro la libertà personale, ad esempio la minaccia (art. 180 CP) o coazione (art. 181 CP).

Confrontarsi con la realtà del maltrattamento o dell'abuso non è mai facile e richiede da parte dell'ente organizzatore un'assunzione di responsabilità, anche cercando di individuare una persona di riferimento che conosca le procedure da attivare.

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito internet del Servizio per l'aiuto alle vittime da reati del Cantone Ticino (www.ti.ch/lav) e visionare la documentazione "Relazioni sane e prevenzione degli abusi sessuali nello sport, nelle attività ricreative e associative".

Esempio

Un bambino di 9 anni, partecipante a un campo di vacanza, riferisce ad un animatore con cui ha instaurato un rapporto di fiducia che a casa viene ripetutamente picchiato dal padre, mostrandogli che sulla schiena gli sono rimasti dei segni e dei lividi importanti. L'animatore adempie al suo obbligo se, dopo un'attenta valutazione della situazione, segnala subito il caso al proprio superiore, ossia al responsabile del campo di vacanza.

Il responsabile, una volta avvisato, osserva e trascrive quanto detto dal bambino, informa l'Ente di riferimento e assieme avvisano l'Autorità regionale di protezione.

Se si constata un reato grave contro l'integrità fisica o sessuale (per esempio un'aggressione, atti sessuali con fanciulli, violenza carnale) il responsabile deve chiamare subito la polizia cantonale (117) e richiedere l'intervento della Sezione dei reati contro l'integrità delle persone della Polizia cantonale (SRIP). In seguito informa immediatamente l'Ente di riferimento della colonia o dell'attività.

Un animatore è autorizzato, in alcuni casi, a ricorrere alla forza qualora le circostanze lo richiedano, ad esempio, per separare dei minori che si stanno picchiando o per immobilizzare un minore che presenta un comportamento pericoloso per sé stesso e per gli altri (artt. 15 e 18 CP).

La sicurezza stradale e la guida di un veicolo a motore

La guida di un veicolo collettivo è assai frequente nell'ambito del lavoro con i minori.

Conviene dunque definire quali siano le responsabilità del proprietario di un veicolo, del suo conducente e dei monitori presenti nel veicolo.

Se l'organizzatore è il detentore (cioè la persona a nome della quale il veicolo è stato immatricolato), egli risponde civilmente degli errori commessi dal conducente e dagli animatori presenti al momento dei fatti⁴⁵. Se invece l'organizzatore noleggia un veicolo che in seguito mette a disposizione dell'animatore o fa appello a una ditta di trasporti, la sua responsabilità civile non è chiamata in causa, non essendo in nessuno dei due casi il detentore del veicolo. Ciononostante, il detentore è libero da ogni responsabilità se dimostra che l'incidente è stato causato per un caso di forza maggiore (valanga, terremoto eccetera⁴⁶) o per colpa grave della persona lesa (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, violazione di una precedenza eccetera), senza che il detentore stesso o le persone delle quali è responsabile abbiano commesso degli errori


e senza che un difetto del suo veicolo abbia contribuito all'incidente⁴⁷.

Poiché la legislazione viene spesso aggiornata, è indispensabile essere a conoscenza di tutte le informazioni utili per la guida di un veicolo a motore (i diversi tipi di patente, le limitazioni di peso, di posti a sedere eccetera) consultando i portali delle Sezioni cantonali della circolazione stradale⁴⁸.

Maggiori informazioni sui diversi aspetti a cui bisogna prestare attenzione quando si guida un veicolo per trasportare dei minori, sono disponibili nell'opuscolo "Infopulmini" che è possibile consultare o ordinare sul sito "Infogiovani", il portale di informazione giovanile dell'Amministrazione cantonale⁴⁹.

Per quanto non regolamentato dalla Legge, la precauzione di affiancare al conducente un ulteriore adulto, in caso di trasporto di minorenni, dovrebbe sempre essere rispettata.

Nella stessa ottica, anche l'utilizzo di un veicolo privato per lo spostamento di minorenni non è consigliabile ma, nel caso, sarebbe opportuno stipulare un'assicurazione "passeggeri".



Appunti personali

Area reserved for personal notes, consisting of ten horizontal dashed lines for writing.



LA SESSUALITÀ

Le diverse questioni legate alla sessualità durante il lavoro con i minori costituisce una problematica ricorrente sia dal punto di vista dei minori sia degli animatori.

Il principio generale è il seguente: secondo il Codice penale, la maggiore età sessuale è fissata a 16 anni. Qualsiasi atto sessuale o di ordine sessuale con minori di 16 anni è dunque punibile.

1. Rapporti sessuali fra minori di cui almeno uno ha meno di 16 anni

L'atto sessuale non è punibile, a condizione che la differenza d'età fra i due minori non ecceda i tre anni e nella stretta misura in cui entrambi siano consenzienti.

2. Rapporti sessuali fra animatore e minore


L'atto sessuale è punibile, anche se il minore ha più di 16 anni ed esiste consenso reciproco, in quanto fra loro esiste un rapporto di educazione, di fiducia e di dipendenza^{50/51}.

3. Rapporti sessuali fra animatori

In linea di principio, i rapporti sessuali fra animatori sono ammessi nella misura in cui non compromettano lo svolgimento delle proprie funzioni e non condizionino negativamente lo svolgimento dell'attività nel suo insieme. Tuttavia, va notato che, quando esiste un rapporto di subordinazione, come tra un monitore e il responsabile, la questione è da biasimare nell'ipotesi in cui la relazione è nata dalla dipendenza nella quale si trova il subordinato.

Richiede inoltre una riflessione anche la circostanza in cui una minorenni che ha intrattenuto un rapporto sessuale a rischio volesse assumere la pillola per la contraccezione ormonale d'emergenza (la cosiddetta "pillola del giorno dopo"). Va innanzitutto ricordato che dai 16 anni ogni donna raggiunge la maturità sessuale e può quindi decidere liberamente della propria sessualità e del proprio corpo. Se tuttavia a richiedere di acquistare questo farmaco è una ragazza ad esempio di 14 anni, il farmacista o ogni altro professionista in ambito medico è in ogni caso legato dal segreto professionale e non può quindi rivolgersi ai rappresentanti legali della giovane. Può tuttavia indirizzare la ragazza verso specialisti, come per esempio un ginecologo, un consultorio, il Servizio medico psicologico oppure, eventualmente, consigliare alla minore di parlarne con i suoi genitori.

Non è necessario coinvolgere i genitori della minore o un'altra figura adulta più in generale, se non con l'accordo della giovane in questione. Va tuttavia precisato che la segretezza non può essere garantita in relazione all'assunzione delle spese da parte della Cassa malati, della quale di regola si occupano i genitori.



9

IL CONSUMO DI SOSTANZE

Come per la sessualità, il consumo di sostanze durante il lavoro con i minori costituisce una problematica ricorrente sia tra i partecipanti alle attività sia tra gli animatori. In questo capitolo saranno evocati unicamente gli aspetti giuridici legati al consumo di sostanze psicoattive. Per consulenze o per l'organizzazione di momenti di formazione, l'ente organizzatore può far riferimento ai servizi di prevenzione e ai servizi per le dipendenze.

L'alcol

In Ticino la vendita di bevande alcoliche è vietata ai minori di 18 anni. Questo vale sia per le bevande alcoliche fermentate (vino, sidro, birra eccetera) sia per le bevande distillate (tutti i superalcolici compresi gli alcopop). Alcuni cantoni distinguono le bevande fermentate (ad esempio il vino, la birra o il sidro), le quali possono essere vendute già a giovani dai 16 anni compiuti. I superalcolici e gli alcopop sono invece accessibili unicamente dai 18 anni.

In caso di acquisto di bevande alcoliche da parte di un minorenne, le conseguenze ricadono unicamente sulla persona maggiorenne che gli ha venduto l'alcol o che l'ha comprato al suo posto. Chi mette a disposizione delle bevande alcoliche a minorenni è penalmente perseguibile. Il minorenne non è quindi punibile penalmente se riesce ad acquistare una bevanda alcolica, a meno che, ad esempio, sia in possesso di un documento falso.

Esempio

Mario, 16 anni e mezzo, si reca presso un esercizio pubblico con due suoi amici e coetanei. Insieme decidono di acquistare delle birre da consumare quella sera. Mario, che dimostra più anni di quelli che ha in realtà, si offre di andare lui al bancone e procedere con l'acquisto delle bevande alcoliche, malgrado non sia in possesso di un documento d'identità. Se il barista non chiederà a Mario un documento d'identità per verificare che sia maggiorenne e non gli chiederà a chi sono destinate le altre due birre, il gerente di quell'esercizio pubblico è punibile in quanto ha venduto bevande alcoliche a minorenni.

A meno che il datore di lavoro non stabilisca delle regole specifiche sull'argomento (nel qual caso la questione è di ordine contrattuale e non penale), il consumo (moderato) di alcol da parte degli animatori è consentito. È tuttavia utile ricordare che il consumo

di alcol può avere importanti ripercussioni per quanto riguarda la responsabilità e che è assolutamente inadeguato consumare bevande alcoliche durante le attività con i minori.

Tabacco e derivati

La legge vieta la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati ai minori di 18 anni. Il consumo di tabacco non è oggetto di alcuna disposizione penale, ma può rientrare in un regolamento cantonale. Dal 2010 vige in tutta la Svizzera il divieto di fumare nei locali chiusi come uffici, ristoranti, scuole e sui mezzi pubblici. In Ticino vige inoltre il divieto di fumo nei seguenti spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi: nelle strutture sanitarie ai sensi dell'art. 79 della legge sanitaria, negli spazi accessibili all'utenza degli stabili amministrativi pubblici, nelle strutture scolastiche, nelle strutture sportive, nei luoghi di svago e culturali, negli spazi adibiti a fiere e mostre e negli spazi commerciali accessibili al pubblico. Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati, quali ad esempio atrii, corridoi, foyer, servizi igienici, così come agli spazi all'aperto delle strutture scolastiche e di quelle dove si svolgono attività per e con i minorenni.

Esempio

Alessandra, minorenne, consuma una sigaretta su un marciapiede, luogo dove è permesso il consumo di tabacco, e non è quindi punibile. Al contrario, è punibile l'addetto alla vendita presso cui la minorenne ha acquistato le sigarette, senza che quest'ultimo le chiedesse un documento di legittimazione per accertarsi che avesse compiuto 18 anni.

Le sostanze illegali

La questione è chiara e senza equivoci: ogni consumo di sostanze illegali come canapa, cocaina, ecstasy, LSD, funghi allucinogeni, eroina, metanfetamina eccetera è proibito e punito dalla legge⁵².


L'acquisto, il possesso, la produzione o la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione della maggior parte delle sostanze psicoattive nonché la loro promozione sono punibili in base alla Legge federale sugli stupefacenti (LStup). Questa norma si applica indipendentemente dal modo in cui si acquisiscono le sostanze (cessione, condivisione).

A differenza di altre sostanze stupefacenti, il consumo di canapa ha, da un punto di vista giuridico, uno statuto specifico. Il possesso di piccole quantità

di canapa da parte di persone maggiorenni, fino a un massimo di 10 grammi, è punito con una multa disciplinare di CHF 100.--, senza che venga sporta denuncia. La multa disciplinare è esclusa se il consumatore è in possesso di oltre 10 grammi di canapa o commette simultaneamente altre infrazioni alla LStup o ad altre leggi (per esempio, se oltre alla canapa, l'autore è in possesso di cocaina, o se guida in stato d'ebbrezza, o se consuma canapa alla guida...). Il consumo di canapa è proibito in Svizzera a meno che si tratti di varietà che contengano percentuali di THC (tetraidrocannabinolo, il principio che conferisce alla canapa il suo effetto stupefacente) inferiori all'1% (la cosiddetta "canapa CBD" o "canapa light"). È vietata la vendita di canapa CBD ai minori di 18 anni. Ritenu- to che la canapa CBD non è distinguibile dalla cana- pa illegale, se non tramite analisi chimica, si propone all'ente responsabile di precisare la sua posizione sull'u- so già in fase d'assunzione del personale. Un minore o un animatore che induce o costringe qualcuno a consumare stupe- facenti è passibile di pena detentiva o multa⁵³. Inoltre, un animatore commet- te un'infrazione se conserva della cana- pa confiscata a un minore.

I farmaci

L'utilizzo di medicinali psicoattivi a scopo stupefa- cente tra i minorenni è un fenomeno in crescita. Ad esempio, tra i giovani è diffuso l'utilizzo di sciroppi per la tosse contenenti codeina che, se mischiati a bevande analcoliche dolci e gassate, provocano un effetto alterante. Attualmente, gli sciroppi per la tosse contenenti codeina non sono sottoposti a ricetta medica ma i farmacisti sono tenuti a verificare in ma- niera approfondita l'attendibilità delle dichiarazioni o di eventuali ricette mediche soprattutto se si tratta di minorenni. Anche altri farmaci con effetti sedativi come le benzodiazepine o con effetti stimolanti come quelli che sono utilizzati per il trattamento dei distur- bi dell'attenzione sono talvolta assunti da minorenni al di fuori dalle prescrizioni mediche. L'uso di farmaci da parte dei partecipanti richiede quindi una particolare attenzione.



Appunti personali

Area for personal notes, consisting of ten horizontal light blue bars with dashed lines, intended for writing.

10

I MINORI E I MEDIA SOCIALI DIGITALI

Sebbene le nuove tecnologie contribuiscano a svolgere importanti funzioni nella vita quotidiana, né i minori né gli adulti sono sempre consapevoli dei rischi legati al loro utilizzo o delle conseguenze legali di alcuni comportamenti.

La protezione dei dati e delle proprie immagini: pubblicare un'immagine o un commento sui vari media sociali digitali è paragonabile a far cadere una banconota per terra: chiunque può vederla e raccoglierla.

Ma cosa rischia la persona che pubblica su di un media sociale digitale o diffonde tramite un altro portale della rete un'immagine di una persona o un'affermazione relativa a quest'ultima senza il suo consenso, rispettivamente, nel caso di un minore, senza il consenso dei suoi rappresentanti legali?

Spesso questo fenomeno, sempre più diffuso e conosciuto al giorno d'oggi, si manifesta in situazioni di tensione. In momenti come questo, accade frequentemente che si esiga che vengano cancellate le foto del minore che erano state diffuse tramite un profilo sociale in maniera eccessiva (fenomeno dello "sharenting").

Esempio

Daria, 19 anni, animatrice di un campo di vacanza, decide di scattare diverse fotografie dei partecipanti, tutti minorenni, e di pubblicarle sul suo profilo "Instagram". Alcuni scatti raffigurano i partecipanti anche in situazioni cosiddette "sfavorevoli": addormentati, con delle macchie sulla faccia dopo aver pranzato, in costume da bagno e così via. Potenzialmente i genitori, non avendo acconsentito alla ripresa e alla diffusione di immagini dei loro figli, potrebbero invocare le disposizioni legali legate alla protezione della personalità e richiedere che la ragazza rimuova tutte le immagini⁵⁴.

Spesso, per tutelarsi, l'ente organizzatore decide di sottoporre ai differenti rappresentanti legali dei minori una liberatoria (un esempio su Cemea.ch/bancadati poi -> teoria), attraverso la quale i genitori, o chi ha la facoltà, danno il proprio consenso affinché durante il campo di vacanza possano essere effettuate riprese fotografiche o videoregistrazioni dei loro figli.

I media sociali digitali frequentemente vengono utilizzati "meno ingenuamente" dai giovani e giovanissimi

che diffondono commenti ed immagini aggressive raffiguranti una vittima che non riesce a difendersi in maniera autonoma: questo fenomeno verrà precisato nel sottocapitolo successivo (cfr. "Il cyberbullismo").

Esempio

Annibale, 20 anni, da settimane commenta in maniera aggressiva ed offensiva le fotografie che Beatrice, sua coetanea ed ex ragazza, pubblica sul suo profilo "Facebook". Beatrice potrà denunciare Annibale per reati contro l'onore, in particolare per diffamazione⁵⁵ nel caso in cui in questi commenti pubblici Annibale incolpasse Beatrice di qualcosa che può nuocere alla sua reputazione (ad esempio Annibale dà a Beatrice della "ragazza dai facili costumi"), oppure per calunnia⁵⁶ se Annibale inventasse che Beatrice "è una ladra", ben sapendo di dire una cosa fasulla.

Gli esempi citati riguardano atti commessi da adulti. Tuttavia, il fenomeno colpisce molto spesso anche bambini che sono già in possesso di un proprio telefono cellulare. I reati che abbiamo menzionato, in ogni caso non distinguono adulti e minorenni: questi ultimi rispondono quindi in ugual modo delle loro azioni.

Spesso negli istituti scolastici i minorenni vengono sensibilizzati ad un corretto uso dei dispositivi. Si consiglia all'ente organizzatore di fissare una regolamentazione relativa all'utilizzo dei dispositivi elettronici da parte dei partecipanti come anche del personale assunto. Come visto, si tratta infatti di una tematica molto delicata e le conseguenze di un utilizzo "sbagliato" di un'immagine, rispettivamente della pubblicazione di un'affermazione potrebbero essere non indifferenti.

Il cyberbullismo

Il bullismo si definisce in generale come una forma di violenza costituita da atti aggressivi intenzionali, caratterizzati dalla loro ripetizione nonché da un abuso sistematico di potere, che sono commessi da un individuo o da un gruppo di individui verso una vittima che non può difendersi da sola. Questa violenza può essere esercitata in diverse forme: verbale, fisica, morale o sessuale. In ambito scolastico, il bullismo tra pari costituisce la forma di violenza più diffusa, ma anche la meno visibile.

Il termine "cyberbullismo" si riferisce al caso specifico di bullismo tramite gli strumenti della rete. I cosiddetti

“cyberbulli” agiscono con attacchi offensivi, sistematici e continui contro le loro vittime che, virtualmente, vengono molestate, minacciate o messe pubblicamente in imbarazzo. Concretamente, l'autore di questi atti diffonde in rete per esempio informazioni false o pettegolezzi sulla persona che prende di mira, oppure pubblica immagini o video – a volte a sfondo sessuale – relative a questa persona. Oltre a molestare, il bullo può anche arrivare a ricattare la vittima tramite questi mezzi di comunicazione sociali.

Il diritto svizzero non prevede alcuna base legale specifica legata al “cyberbullismo”. Tuttavia, le disposizioni di diritto penale e civili di cui abbiamo già parlato nel sottocapitolo precedente (cfr. “La protezione dei dati e delle proprie immagini”) permettono di perseguire queste azioni incriminate. Nemmeno per il fenomeno dello “stalking”, ossia gli atti volti a perseguitare e molestare ripetutamente e in modo intenzionale qualcuno, minacciando la sua sicurezza e condizionando la sua vita, la legge svizzera ha concepito delle norme specifiche: le stesse disposizioni in ambito civile e penale sopramenzionate si applicano anche a quest'ultimo fenomeno.

Nel 2014 la Svizzera ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote). Lo scopo di questa Convenzione è di assicurare una protezione ai minorenni anche dalle moderne forme di sfruttamento sessuale, come può essere il “grooming”. Questo fenomeno si riferisce ad un adulto che cerca di adescare un minore su internet con tecniche di manipolazione psicologica per acquistare la sua fiducia a fini sessuali. È importante sottolineare che una molestia “solamente” verbale è già considerata una violazione dell'integrità sessuale e del diritto all'autodeterminazione sessuale.

Esempio

La minorenni Sara, 13 anni, conosce Giacomo, 22 anni, in una chat online. Dopo alcune settimane, il dialogo tra i due sfocia in molestie sessuali verbali da parte di Giacomo, tra cui possiamo menzionare ad esempio la richiesta implicita di fornirgli una prestazione sessuale. Sara si confida con un'animatrice del centro giovani che le consiglia di denunciare Giacomo in polizia, accompagnata dalla mamma. Dopo i dovuti accertamenti del caso, verrà aperto un procedimento penale nei confronti di Giacomo, punibile per molestie sessuali impudenti⁵⁷.

La legge penale svizzera tutela gli adulti e i minorenni in ugual misura contro le molestie sessuali in rete.

La pornografia

Va fatta innanzitutto chiarezza sulla definizione giuridica di pornografia, nonché sulle diverse forme di pornografia punibili nel nostro Paese.

Per essere definita “pornografica”, la rappresentazione deve, da un lato, essere stata concepita con lo scopo di eccitare sessualmente il consumatore, mentre dall'altro lato, è necessario che la sessualità sia così marcata che la persona coinvolta si presenti come un semplice oggetto sessuale⁵⁸. Il Codice penale svizzero vieta tre forme di pornografia che costituiscono dei reati e che vengono definite pornografia cosiddetta “dura”: le rappresentazioni pornografiche con minori di 18 anni, le rappresentazioni sessuali con animali e le rappresentazioni sessuali con atti di violenza⁵⁹.

Esempio

Il fatto che un ragazzo di 18 anni compiuti visioni un video pornografico riguardante un rapporto sessuale tra persone adulte e consenzienti, non violento, non costituisce un reato: questo atto non rientra in una delle tre forme di pornografia “dura” (illegale).

In Svizzera, al fine di permettere la protezione generale dei minori di 16 anni nei confronti delle rappresentazioni pornografiche in generale, è punita ogni persona che permette ai minori di 16 anni l'accesso a rappresentazioni pornografiche. Vengono quindi puniti i potenziali fornitori di materiale pornografico e non i consumatori minorenni.

Esempio


Se il ragazzo diciottenne citato dovesse lasciare il materiale pornografico a disposizione del minore Gianni, di 15 anni, l'adulto potrebbe essere punibile penalmente, mentre Gianni non sarebbe autore di un reato.

La legge svizzera prevede che è punibile anche chi fabbrica, possiede o rende disponibile in ogni modo rappresentazioni di atti di cruda violenza non sessuali. Questo atto incriminato si distingue dalla diffusione di materiale pornografico illegale soltanto per la natura delle rappresentazioni: infatti il comportamento ed il mezzo utilizzato per la propagazione delle immagini è identico ed entrambi gli atti sono punibili⁶⁰.

Esempio

In Svizzera sono punibili sia Luciano, che possiede sul suo cellulare un video rappresentante la decapitazione di un uomo (atto di cruda violenza), sia Mario, che sul suo cellulare ha invece un video di un rapporto sessuale violento (pornografia illegale).

Tra i giovani è molto diffuso il fenomeno del “sexting”, ossia la realizzazione di immagini di loro stessi, a sfondo sessuale, che vengono trasmesse al e dal proprio partner vicendevolmente. Se queste immagini vengono mandate, con il proprio consenso, solo al partner e non vengono poi trasmesse a terze persone, i minorenni che hanno già compiuto 16 anni non sono punibili penalmente. La legge prevede questa eccezione per non penalizzare una determinata fascia di giovani (dai 16 anni compiuti ai 18 anni).





LE ALLERGIE, I MEDICAMENTI E I REGIMI ALIMENTARI

Per quanto concerne le allergie, sono possibili diversi scenari:

1. Non si era a conoscenza delle allergie importanti del minore

L'animatore responsabile allerta immediatamente i servizi di soccorso e deve dare le prime cure d'urgenza, nonché avvisare i responsabili legali.

2. Il minore è segnalato come allergico, ma non possiede medicinali di soccorso.

La reazione dell'animatore responsabile deve essere la medesima del caso precedente.

3. Il minore ha un medicamento di soccorso destinato unicamente al trattamento di uno choc allergico.

Si tratta spesso di una sorta di penna che permette l'iniezione sottocutanea rapida di adrenalina. È necessario somministrargliela il più presto possibile.

Quando si è a conoscenza delle allergie di un minore, quest'ultimo con il suo rappresentante legale, un medico, l'ente organizzatore, il responsabile di colonia e il monitore, compilano un documento che indica le sue allergie. Sul documento devono figurare i problemi di salute conosciuti, i segnali che annunciano l'allergia, i fattori scatenanti, il trattamento da seguire in caso di crisi, le cure di base, il protocollo d'urgenza, un certificato medico e la ricetta medica. Nel caso si tratti di allergie alimentari, oltre a informare il personale che prepara i pasti, in cucina e nella sala da pranzo deve essere affisso un riassunto di tale documento con l'essenziale delle informazioni con copia negli incartati del responsabile.

Qualora dovessero venir somministrati dei medicinali ai minori è responsabilità dell'ente organizzatore formare le persone che se ne occupano.

Se l'ente organizzatore accoglie nella sua struttura un minore al quale è stato prescritto un medicamento, per informazioni e spiegazioni di utilizzo (somministrazione) può indirizzarsi al servizio cantonale competente⁶¹.

La responsabilità, da un punto di vista generale e civile, è assunta dall'ente organizzatore e dipende da numerosi fattori. In questo senso, per definire le even-

tuali responsabilità, verranno esaminate le istruzioni date al personale, l'età del minore, la sua attitudine, il contesto eccetera. Infine, la responsabilità degli animatori rispetto a questa problematica è legata al dovere di sorveglianza trattato in precedenza, il quale deve essere correlato alla capacità di discernimento del minore e ai pericoli prevedibili inerenti l'attività.

Ogni medicamento somministrato durante lo svolgimento di un'attività deve essere oggetto di una prescrizione medica.

È perciò necessario tenere a disposizione l'imballaggio originale del prodotto sul quale figura l'etichetta che porta il nome del minore, la posologia (che va rigorosamente rispettata), la data d'inizio e la durata del trattamento e avere la ricetta firmata dal medico curante.

Spesso si tratta di prodotti da somministrare sotto forma di spray, aerosol, per via orale o con iniezione. In quest'ultimo caso è necessaria un'informazione sia teorica, sia pratica degli animatori che dovranno in caso di bisogno, eseguire l'iniezione. È inoltre necessario che queste persone sappiano riconoscere i sintomi che presenta il minore e che giustifichino la somministrazione di tali medicinali.

A seconda del caso, servirà un preciso documento come quello descritto in precedenza e redatto dall'ente organizzatore in collaborazione con i responsabili legali e gli animatori, sul quale figureranno tutte le indicazioni necessarie.

Naturalmente i medicinali vanno tenuti sempre e assolutamente al di fuori della portata dei minori, soprattutto dei più giovani. È l'animatore incaricato della farmacia che ha la responsabilità di somministrare il medicamento corretto o di far rispettare l'adeguato regime alimentare al partecipante. Nell'ambito delle sue funzioni, l'ente organizzatore si assume la responsabilità civile degli atti dell'animatore.

I regimi alimentari sono prescritti unicamente dal medico. È dunque necessario avere una scheda da parte di quest'ultimo. I regimi alimentari semplici (ad esempio l'esclusione di un alimento) possono essere gestiti nell'ambito della normale organizzazione dell'attività. Quando invece il regime è complicato, è possibile chiedere ai genitori di preparare il cibo che verrà poi riscaldato e servito al minore.

12

IGIENE ALIMENTARE E DOMESTICA

Quali esercizi aperti al pubblico, i campi scolastici, i nidi dell'infanzia, le colonie e i campi di vacanza e i centri di accoglienza extrascolastica, sono soggetti all'obbligo di rispetto di quanto previsto dalla Legge federale sulle derrate alimentari (LDerr) e dalla relativa ordinanza. Ogni struttura dotata di un servizio di refezione deve essere in grado di garantire in ogni momento la sicurezza degli alimenti prodotti attraverso un appropriato autocontrollo. Un valido metodo di autocontrollo assicura l'impeccabilità qualitativa dei pasti serviti, diminuisce i rischi per la salute degli ospiti, previene eventuali pretese di risarcimento danni (responsabilità relativa ai prodotti) e rispetta le nuove norme di legge in materia di derrate alimentari (la cosiddetta "buona prassi di fabbricazione" – obbligo di controllo autonomo).

Per tutelare la salute degli ospiti di colonie, nidi dell'infanzia e centri d'accoglienza e favorire il rispetto delle norme igieniche in conformità con le leggi in vigore, è disponibile il "Manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare in nidi, scuole dell'infanzia, scuole elementari, centri educativi per minorenni, centri extrascolastici e simili"⁶² che può essere adottato sia come manuale, sia come metodo di autocontrollo così come previsto dal Laboratorio Cantonale che svolge la vigilanza.

Il cuoco è responsabile del rispetto delle norme igieniche dettate dal Laboratorio Cantonale per quanto attiene la conservazione e la preparazione delle derrate alimentari, così come della pulizia e dell'igiene della cucina e della dispensa. In caso di visite di controllo da parte del Laboratorio Cantonale, fa stato il manuale interno di autocontrollo. Altri aspetti come disfunzionamenti strutturali come per esempio frigoriferi guasti, guarnizioni difettose eccetera sono sotto la responsabilità del proprietario dell'immobile e dovrebbero essere segnalati durante un sopralluogo o non appena riscontrati per essere riparati quanto prima.

La pulizia e l'igiene della casa sono un compito affidato al personale di servizio, supervisionato dalla direzione. Il personale è responsabile del rispetto del piano di pulizia della casa. Particolare attenzione va prestata all'utilizzo e allo stoccaggio corretti dei prodotti di pulizia e alle zone "sensibili" della casa (servizi igienici, docce). Per maggiori informazioni si può fare riferimento al Laboratorio Cantonale (091 814 61 11).

13

LE ATTIVITÀ CON I MINORI ALL'ESTERO

Le attività con i minori che si svolgono all'estero vengono proposte sempre più spesso e di conseguenza gli enti ampliano la propria offerta internazionale. In questi casi il campo è di regola soggetto alla legislazione penale e civile vigente nel luogo di soggiorno. La maggior parte dei campi si svolge su suolo francese o italiano e qui di seguito studieremo in modo particolare il quadro giuridico e amministrativo che occorre rispettare per soggiorni in Italia.

Le attività con i minori in Italia

Così come in Svizzera, anche in Italia non esiste una legislazione nazionale specifica per i centri di vacanza.

Ogni Regione ha però il dovere di predisporre una delibera quadro sulle condizioni regolamentari per aprire un centro di vacanza. Ogni Regione ha dunque definito un suo standard che precisa il rapporto animatori/bambini, le denominazioni delle tipologie di soggiorni, le modalità di ospitalità (letti a castello o normali, numero dei bambini per camera eccetera), i documenti sanitari dei bambini e degli adulti. In Piemonte, ad esempio, occorre un animatore ogni 10 bambini tra i 6 e i 12 anni, in Veneto si sale a uno ogni 15, in Liguria non si dice con precisione (ma si specificano i metri quadri delle stanze, il numero dei lavabi eccetera) e in Emilia ancora 1 ogni 10 bambini. Vi sono anche dei regolamenti interni agli enti di gestione o committenti (comuni, aziende eccetera) che si appoggiano alla legislazione generale ma che fissano standard propri (ad esempio sul profilo formativo degli animatori, sui loro titoli di studio eccetera). Di solito sono disposizioni che accompagnano le gare di appalto o i protocolli di affidamento e non riguardano direttamente gli enti esteri che organizzano campi o colonie sul territorio italiano.

Per gli aspetti strutturali di natura sanitaria occorre che ogni struttura sia in regola con le disposizioni in materia di sicurezza (ad esempio antincendio), che sia dotata di "abitabilità" (un certificato di conformità abitativa) rilasciata dal comune della struttura stessa e che risponda ai criteri fissati dalle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti. Ciò vale per le case di vacanza, per i campeggi e gli agriturismi. Tutte le strutture devono inoltrare all'ASL competente una domanda di apertura, rispettando i parametri richiesti. Le attività potranno iniziare solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione di esercizio.

Rispetto alla sicurezza, infine, occorre far riferimento al decreto legislativo italiano 81/2008 che concerne

le modalità di valutazione e informazione dei rischi di tutto il personale impiegato nel soggiorno di vacanza. La mancanza di tale osservanza è perseguibile penalmente.

Consigliamo a chi intende organizzare una colonia o un campo di vacanza in Italia di verificare presso il locatore degli spazi se queste condizioni sono adempiute.

Non ha un diretto impatto sulla questione "sicurezza" ma va ricordato il Regolamento Generale sulla Protezione Dati (GDPR) che regola il trattamento dei Curricula vitae e le relazioni con i lavoratori, le relazioni con le famiglie, gli aspetti della comunicazione diretta e online eccetera e che obbliga chi organizza un soggiorno a dotarsi di dispositivi di "sicurezza" idonei.

Al mare

In generale: i bambini possono fare il bagno unicamente in presenza di un perimetro ben delimitato e posto sull'acqua e sotto la sorveglianza di un bagnino ogni 25 bambini.

Sulla spiaggia deve sempre essere presente il bagnino per garantire la sorveglianza della zona designata per fare il bagno.

Quando i bambini sono in acqua deve sempre essere presente anche un animatore o un membro dell'équipe di direzione. È obbligatorio che in acqua sia presente un adulto ogni 8-10 bambini.

Le escursioni in montagna

Di norma occorre la presenza di una guida alpina (o di un accompagnatore turistico con patentino, specificato per ogni regione secondo casi particolari).

Se si fanno specifiche attività con enti esterni (è sempre più diffusa la pratica di "appaltare" attività di escursioni, visite eccetera ad associazioni o enti esterni come Enti Parco, Comunità Montane, che propongono pacchetti di attività per i centri estivi), va verificato che l'accompagnatore sia una guida alpina o sia dotato del patentino.

È obbligatorio avere una valigetta di pronto soccorso e un telefono per le comunicazioni.

Le passeggiate

L'art. 190 del Codice di Sicurezza Stradale regola il comportamento dei pedoni e fissa che fuori dai centri abitati, i pedoni devono camminare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul lato destro della carreggiata a senso unico di marcia. È fatto divieto di attraversare in diagonale e fuori dagli attraversa-


menti pedonali. Mezz'ora dopo il tramonto del sole e mezz'ora prima del suo sorgere è obbligatorio marciare su un'unica fila.

Inoltre, secondo certe interpretazioni, più di tre persone formano un "veicolo" quindi se si esce in gruppo bisogna comportarsi come una vera e propria automobile. Bisogna dunque tenere la destra mettendo i bambini in fila indiana o per due. Gli adulti si devono disporre uno in cima, uno a metà e uno in fondo. È utile avere delle bandierine e per indicare agli automobilisti di rallentare.

Se un gruppo cammina di notte valgono le stesse regole; occorre inoltre che in cima al gruppo vi sia una luce bianca e una rossa o arancione intermittente in fondo; se è possibile i bambini dovrebbero avere dei bracciali riflettenti.

Le competizioni sportive

L'art. 9 del Codice della strada indica che "sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione rilasciata dal comune".



Il ciclismo

In bicicletta è obbligatorio il casco (art. 171) e non si può andare a piedi o in bici in autostrada o superstrada. I ciclisti devono sempre procedere su un'unica fila e comunque mai più di due a fianco (art. 182); è vietato trainare veicoli, i ciclisti devono sempre avere le mani libere e condurre la bici a mano in caso d'intralcio o pericolo (art.49)

La guida di veicoli a motore con passeggeri

Un contatto regolare con i servizi competenti della polizia stradale è auspicato in quanto la legislazione in vigore viene spesso modificata; bisogna ricordarsi di verificare ad esempio l'idoneità del tipo di veicolo utilizzato e la sua omologazione europea, l'esistenza dell'odocronografo, il tipo di licenza di condurre dell'autista, la possibilità di traino di rimorchi eccetera.

Appunti personali

Area for personal notes with multiple horizontal dashed lines for writing.

14

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI IN CASO DI EPIDEMIA O PANDEMIA

In caso di epidemie o pandemie, le autorità federali e cantonali sono chiamate a introdurre delle disposizioni per contenere la catena dei contagi. I gestori di strutture accessibili al pubblico, per analogia anche gli enti che lavorano con i minori al di fuori del contesto familiare, devono elaborare e attuare un piano di protezione. L'ente organizzatore deve designare una persona responsabile dell'attuazione del piano e garantire i contatti con le autorità competenti.

Un piano di protezione pandemico prevede dei provvedimenti concernenti l'igiene, il distanziamento tra le persone e delle misure di protezione adeguate alle specificità della struttura e delle attività (p. es. l'uso della mascherina o l'installazione di barriere). I piani di protezione dovranno essere sviluppati sulla base delle condizioni quadro definite dalle autorità federali e cantonali o dei piani di protezione di settore elaborati dalle associazioni di categoria d'intesa con le autorità sanitarie. I piani di protezione devono tenere conto, da una parte, delle disposizioni delle autorità cantonali in cui ha sede l'ente responsabile e, dall'altra, delle condizioni previste nel luogo in cui si svolge l'attività o il campo. Inoltre, per attività specifiche (p. es. corsi di musica, attività sportive che prevedono il contatto fisico, ecc.) il piano di protezione di un campo deve essere coordinato con le condizioni quadro e piani di protezione vigenti previsti per il settore o per le infrastrutture in cui si svolgono le attività.

Essendo responsabili della salute dei collaboratori, gli enti organizzatori devono prevedere e attuare anche i provvedimenti necessari per garantire che le persone impiegate a titolo professionale o di volontariato possano rispettare le disposizioni sanitarie previste dal piano di protezione. Su richiesta delle autorità cantonali, gli enti sono tenuti a presentare il loro piano di protezione e a garantire l'accesso alle strutture. Le autorità competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture. Se constatano che non è disponibile o non è rispettato un piano di protezione adeguato, le autorità possono chiudere le singole strutture e prendere opportuni provvedimenti. Per contenere la catena dei contagi, le autorità federali e cantonali possono richiedere la registrazione dei dati di contatto degli ospiti delle strutture e del personale impiegato per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate (contact tracing). Se richiesto dalle autorità federali e cantonali, anche la registrazione

dei dati di contatto dovrà essere iscritta nel piano di protezione.

A livello legale, l'ente organizzatore ha la responsabilità di elaborare e applicare le disposizioni previste dal piano di protezione sulla base di quanto previsto dalle norme in vigore. Di regola i piani di protezione sono elaborati sulla base delle indicazioni delle autorità federali, cantonali e delle associazioni di categoria. Se un piano di protezione si discosta dalle disposizioni previste per il settore di attività o se per l'attività in questione non sono applicate le misure previste dal piano esistente per l'attività specifica, i rischi di contagio risulterebbero accresciuti, ciò che aumenterebbe ulteriormente (rispetto allo svolgimento di un'attività nel pieno rispetto del piano di protezione settoriale) il rischio di essere chiamati in causa qualora si verificassero dei contagi. Questo principio vale unicamente in caso di violazione intenzionale di quanto previsto dal piano di protezione, ma non in caso di mancato rispetto del piano di protezione da parte degli ospiti delle strutture. Quindi, se il comportamento dell'organizzatore dell'evento non si configura come un reato ai sensi del CP, esso può comunque essere considerato responsabile sulla base delle norme sulla responsabilità contenute negli atti normativi emanati per lottare contro le epidemie.

D'altra parte, sebbene ogni caso debba essere valutato singolarmente, se l'ente organizzatore fa oggettivamente tutto il possibile per attuare il piano di protezione, in linea di principio, non rischia di essere condannato a condizione che non vengano infrante altre disposizioni penali. Poiché gli enti hanno una responsabilità contrattuale nei confronti delle famiglie, in caso di contagio le persone che detengono l'autorità parentale potrebbero pretendere un risarcimento per il danno subito. Gli enti potrebbero essere ritenuti responsabili unicamente nei casi in cui sia dimostrata un'omissione colposa nell'attuazione delle misure di protezione. In senso giuridico, il danno verrebbe quantificato in denaro e comprenderebbe in particolare le spese sanitarie, la perdita di guadagno e altre spese legate a infortunio e malattia. In prima istanza, così come quando un ospite subisce un infortunio e si ammala durante le attività, sono le casse malati o la SUVA a pagare. Sarà poi un tribunale a stabilire, per ogni singolo caso, se la responsabilità dell'infortunio o della malattia è imputabile all'ente organizzatore.

15

CONCLUSIONI

Dopo aver delineato il quadro giuridico generale delle attività con i minori, è necessario ricordare un elemento fondamentale: il buon senso va comunque privilegiato nell'analisi di qualsiasi situazione in cui si è prodotto un incidente.

La giurisprudenza svizzera non cita alcun caso in cui è stata chiamata in causa la responsabilità di un animatore quando lo stesso aveva agito in modo responsabile e coscienzioso e si era premurato di prendere tutte le precauzioni necessarie.

Per concludere: i volontari attivi nell'animazione non devono dimenticare che il quadro giuridico qui proposto non vuole impedire loro di far vivere ai propri partecipanti momenti gioiosi e indimenticabili, al contrario. La legge deve essere un supporto al quale appoggiarsi per organizzare il proprio lavoro e non deve in alcun caso smorzare le passioni o, peggio, scoraggiare chi volesse impegnarsi in queste attività.

16

NOTE

1. Per esempio: un responsabile di un'attività e un ausiliario.
2. Illecito è ciò che è proibito dalla legge o da una disposizione regolamentare.
3. Le parti possono mettersi d'accordo senza ricorrere al giudice.
4. Le condanne possono essere di ordine pecuniario o di privazione della libertà (ci riferiamo a persone maggiorenni).
5. Un'assicurazione RC rifonde tutto o parte del danno commesso da un terzo.

6. Art. 14 LCA:

“L'assicuratore non è responsabile quando il sinistro è stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'avente diritto. Se il sinistro è cagionato da una colpa grave dello stipulante o dall'avente diritto, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado della colpa. Se il sinistro è cagionato intenzionalmente o per colpa grave da persona che convive con lo stipulante o l'avente diritto, o da persona di cui atti essi sono responsabili e se lo stipulante o l'avente diritto ha commesso una negligenza grave nella sorveglianza di tale persona, sia col prenderla al proprio servizio, sia coll'ammetterla presso di sé, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado della colpa dello stipulante o dell'avente diritto. Se il sinistro è dovuto a colpa lieve dello stipulante o dell'avente diritto, se questi si sono resi colpevoli di negligenza lieve ai sensi del lemma precedente o se il sinistro è cagionato per colpa lieve di una delle altre persone quivi indicate, l'assicuratore risponde per intero”.

7. Art. 128 CP:

“Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

8. Art. 129 CP:

“Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”.

9. Il cahier des charges dell'animatrice potrebbe servire da supporto per determinare le responsabilità implicate.

10. Fonte Deschenaux/Steinauer, “Personnes physiques et tutelle”, Berne 4ème éd., p. 29, n. 94

11. Ad esempio, in caso di consumo d'alcol da parte di un animatore, la sua capacità di reagire prontamente e in maniera adeguata a una situazione di pericolo, sarà diminuita. Sarà dunque, momentaneamente, incapace di discernimento.

12. Art. 16 CC:

“È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualun-

que persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile”.

13. Il tempo libero è un momento in cui i minori non sono sotto la diretta sorveglianza degli animatori. Va differenziato dal gioco libero che è un'azione scelta liberamente, senza altri obblighi se non quelli decisi dal giocatore e senza costrizioni esterne.

14. Queste 5 condizioni non sono definite dalla legge svizzera.

15. In caso di incidente, creare dei sottogruppi di almeno 3 minori permette ad un/a ragazzo/a di restare accanto al ferito e a terze persone di allertare i soccorsi.

16. Per quanto riguarda le norme in vigore in Ticino per quel che concerne l'insegnamento primario e secondario vedi: www.ti.ch/decs.

17. Regolamento Legge per le famiglie. Informazioni specifiche si possono trovare sui seguenti siti: www.ti.ch/DSS e www.ti.ch/infofamiglie

18. Regolamento e direttive della Legge colonie: www.ti.ch/leggi.

19. Questa tabella mostra una catena di responsabilità che, in realtà, può essere più complessa. Ad esempio, affidando il proprio figlio a un ente, i genitori concludono un contratto con quest'ultimo: anche la sua responsabilità contrattuale può essere coinvolta.

20. In questo esempio, se la predisposizione alla fuga fosse stata segnalata, il docente avrebbe potuto sorvegliare Laura in modo particolare, facendola ad esempio dormire in una grande stanza con altri allievi e un animatore, oppure, se il rischio si fosse rivelato troppo grande, rifiutare la sua partecipazione al campo. Una disposizione intermedia potrebbe anche essere che il rappresentante legale partecipi al campo scolastico come accompagnatore e abbia sotto la propria responsabilità Laura durante tutto il soggiorno. La predisposizione alla fuga, come ogni rischio prevedibile, deve essere oggetto di una discussione all'interno del gruppo degli animatori, al fine di valutare se possa essere sopportata oppure no (tenuto conto dell'età del minore, del terreno circostante, dell'esperienza degli animatori, della prossimità dei servizi di pronto soccorso eccetera).

21. Un esempio di “Autocertificazione sullo stato di salute” realizzato dall'Ufficio del Medico Cantonale e dall'Ufficio Famiglie e Giovani del DSS è scaricabile dal sito Cemea.ch/bancadati -> teoria.

22. Art. 301-306 CC:

Art. 301: L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero o la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'e-

esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori.

Art. 302: I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'adeguata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni. A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.

Art. 303: I genitori dispongono dell'educazione religiosa. Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla. Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.

Art. 304: I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell'autorità parentale che loro compete. Se ambedue i genitori sono detentori dell'autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell'altro. I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fidejussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso.

Art. 305: Il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali. La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.

Art. 306: Il figlio sotto l'autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga sé stesso, ma i genitori. Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l'autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all'affare. In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell'affare di cui si tratta.

23. Art. 311 cpv. 1 CC:

“Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale”.

24. Art. 273 cpv. 1 CC:

“I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze”.

25. DTF 122 III 407 consid. 3b; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018 consid. 3.3 con rinvii.

26. Art. 12 CC:

“Chi ha l'esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri.”

27. Art. 13 CC:

“Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili.”

28. Art. 17 CC:

“Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto curatela generale non hanno l'esercizio dei diritti civili.”

29. Art. 18 CC:

“Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.”

30. Per approfondimenti: Insieme, La protezione di cui ho bisogno, 2012 scaricabile da www.atgabbes.ch/publicazioni

31. Art. 55 CO:

“Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o di affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza”.

32. Art. 333 CC:

“Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenni o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze. Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno”.

33. Art. 58 CO:

“Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione”.

34. Una parte delle disposizioni relative alla messa a norma di un edificio è di competenza cantonale. È possibile indirizzarsi, in una prima fase, al Municipio del Comune di residenza per ottenere maggiori informazioni.

35. Un modo per rendere sicure le porte vetrate consiste, per esempio, nell'utilizzare il vetro laminato. Gli strati di vetro sono separati tra di loro da una o più pellicole elastiche di una materia sintetica. In caso di rottura, il vetro si crepa a ragnatela, mentre il vetro classico si frantuma in mille pezzi e può in questo modo facilmente ferire chiunque. Questi laminati possono essere applicati su un vetro già esistente.

36. Il seguente capitolo non è soggetto a disposizioni legali particolari, ma è basato essenzialmente sulle raccomandazioni promulgate da associazioni e strutture implicate specificatamente in taluno o talaltro campo d'attività.

37. Art. 100 CO:

“È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave. Anche la preventiva rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla, secondo il prudente criterio del giudice, qualora al momento della rinuncia la parte rinunciante fosse al servizio dell'altra o qualora la responsabilità consegua dall'esercizio di un'industria sottoposta a pubblica concessione”.

38. Art. 19 e 20 CO:

“L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi o ai diritti inerenti alla personalità”. “Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o ai buoni costumi è nullo. Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso”.

39. CAS, Club Alpino Svizzero, con tutti i dettagli tecnici: www.sac-cas.ch

40. Società Svizzera di Salvataggio: www.sss.ch/it.html

41. Svizzera in bici: www.schweizmobil.ch/it/svizzera-in-bici.html

42. Questa non è una disposizione penale. In compenso, il buon senso suggerisce di portare un casco adatto alla guida di una bicicletta su strada. Sempre secondo il medesimo principio di prevenzione dei rischi prevedibili, il responsabile è tenuto a prendere tutte le misure necessarie alla buona conduzione del campo, come far portare il casco da ciclista.

43. Art. 314c CC, in vigore dal 1.1.2019 (Diritti di avviso):

“Quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minore pare minacciata, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione dei minori. Se l'avviso è nell'interesse del minore, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale possono avvisare l'autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.”

Art. 314d CC, in vigore dal 1.1.2019 (Obblighi di avviso):

“Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minore è minacciata ed esse non possono rimediare nell'ambito della loro attività:

1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della formazio-

ne, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;

2. le persone che apprendono nello svolgimento di un'attività ufficiale che un minore versa in tali condizioni. Adempie l'obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.”

44. Per maggiori informazioni, si consiglia la lettura del Messaggio del Consiglio Federale 15.033 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni) del 15 aprile 2015.

45. Art. 58 LCStr:

“1 Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni.

2 Se un infortunio della circolazione è cagionato da un veicolo a motore che non è in esercizio, il detentore è civilmente responsabile se la parte lesa prova che egli o persone per le quali è responsabile hanno commesso una colpa o che un difetto del veicolo ha contribuito a cagionare l'infortunio.

3 Il detentore è civilmente responsabile, secondo l'apprezzamento del giudice, anche dei danni conseguenti all'assistenza prestata per infortuni in cui il suo veicolo a motore è coinvolto, per quanto egli sia civilmente responsabile dell'infortunio o l'assistenza sia stata prestata a lui stesso o ai passeggeri del suo veicolo.

4 Il detentore è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano all'uso del veicolo a motore”.

46. Gli avvenimenti prevedibili che possono capitare durante la guida di un veicolo sono dunque inclusi in questa lista (bambino o animale che attraversa improvvisamente la strada, pioggia, temporale anche violento, inondazione della carreggiata eccetera).

47. Art. 59 LCStr:

“Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio. Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze.

48. Sezione della circolazione: www.ti.ch/circolazione

49. Sito internet per giovani: www.ti.ch/infogiovani

50. Art. 187 cpv. 1 CP:

“Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”.

51. Art. 188 cpv. 1 CP:

“Chiunque, approfittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minore di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, approfittando della dipendenza in cui essa si trova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

52. Art. 19a cpv. 1 LStup:

“Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa”.

53. Art. 19c LStup:

“Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con la multa”.

Art. 136 4. CP: “Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

54. Art. 28 CC:

“Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa. La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.”

55. Art. 173 CP:

“Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.”

56. Art. 174 CP:

“Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino

a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.”

57. Art. 198 CP:

“Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentermente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa”.

58. DTF 128 260 c. 2.1. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf://128-IV-260:it&lang=it&type=show_document

59. Art. 197 4. CP

“Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena. Chiunque recluta un minore per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confiscati. Se l’autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria. Sono esenti da pena i minorenni di età superiore ai sedici anni che fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1-5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione”.

60. Art. 135 CP:

“Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. Gli oggetti sono confiscati. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

61. Sezione sanitaria: www.ti.ch/salute

62. <https://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/sportello/guide-allautocontrollo-e-regole-di-igiene/>

17

SITI INTERNET, FONTI E BIBLIOGRAFIA

Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino, asili nido, colonie, settore extrascolastico, centri giovanili, Infogiovani

www.ti.ch/DSS
www.ti.ch/ufag
www.ti.ch/infofamiglie
www.ti.ch/infogiovani

Dipartimento dell'educazione e della cultura del Canton Ticino

Attività ginnico-sportive - Direttive
www4.ti.ch/decs/ds/sesco/sportello/formulari-e-moduli/

Cemea

www.cemea.ch

Federazione svizzera degli scout

www.scout.ch/it

Gioventù e Sport

www.jugendundsport.ch/it/home.html

Società Svizzera di Salvataggio (SSS)

www.sss.ch/it

Club Alpino Svizzero

www.sac.ch/it

Sezione della circolazione, Servizio conducenti

www.ti.ch/circolazione

Ufficio svizzero prevenzione infortuni

www.upi.ch

Bibliografia

okaj zürich, Dachverband der Jugendarbeit
***Alles was Recht ist -
Rechtshandbuch für Jugendarbeitende***
Edizioni Orell Füssli, 2010

18

INDIRIZZI UTILI

Cemea

Centri di esercitazione ai metodi
dell'educazione attiva
Via Agostino Maspoli 37
CH-6850, Mendrisio

Formazione Informazione Consulenza

091 630 28 78
info@cemea.ch
www.cemea.ch

**In Ticino si occupano della formazione
del personale educativo di centri di vacanza,
centri di attività giovanili, asili nido, centri
extrascolastici e mense scolastiche attraverso
corsi residenziali, giornalieri e "ad hoc":**

- stages di base e di perfezionamento per animatori
- attività brevi di perfezionamento
- formazione continua prima infanzia (0-3 anni)
- formazione continua per i centri extrascolastici
- formazione interna e accompagnamento
per équipe educative
- formazioni "Ad Hoc"

A Mendrisio mettono a disposizione il servizio di:

- formazione
- informazione
- consulenza

Offrono:

- il sito www.cemea.ch
- la banca dati
- la "borsa dell'animazione"
- il centro di documentazione
- l'archivio "alloggi per gruppi"



"cahier cemea"

È la rivista dell'Associazione Svizzera dei Centri di esercitazione ai metodi dell'educazione attiva (AS Cemea). Tratta di temi particolari che riguardano gli ambiti dell'educazione, della pedagogia o dell'animazione, offre delle schede tecniche di attività e presenta i programmi di formazione cemea. Esce da due a tre volte l'anno.

Per abbonarvi alla rivista consultate la pagina:
<https://formation-cemea.ch/>



Associazione Svizzera dei Cemea

Associazione Svizzera dei Cemea

11, route des Franchises
1203 Genève
tel. 022 940 17 57
www.cemea.ch

Delegazione Ticino

Cemea, via Agostino Maspoli 37
6850 Mendrisio
tel. 091 630 28 78
e-mail: info@cemea.ch

Groupement vaudois

p.a. Cemea-vd
11, route des Franchises
1203 Genève
e-mail: contact@cemea.ch

Groupement genevois

Cemea-ge
11, route des Franchises
1203 Genève
e-mail: contact@cemea.ch

19

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano per la preziosa consulenza

Ringraziamenti dell'autore del documento originale

Al Dr. jur. Pascale Byrne-Sutton, direttrice generale dell'Ufficio della Gioventù del Canton Ginevra e all'avv. Stéphane Montfort, direttore aggiunto dell'Ufficio della Gioventù del Canton Ginevra, per i loro consigli per la redazione di questo opuscolo e il loro lavoro di rilettura.

Ad André Birraux, ispettore alla Direzione del dipartimento della gioventù e degli sport dell'Alta Savoia, per la rilettura del capitolo che concerne le norme del lavoro coi minori al di fuori del contesto familiare su territorio francese.

Ringraziamenti per l'edizione italiana a:

Avv. Agata Agliati
 Marco Coppola Radix; Svizzera Italiana
 Donatella Oggier Fusi; atgabbes
 Reto Medici; Magistrato dei minorenni del Canton Ticino
 Marco Galli; capoufficio dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) e i collaboratori:
 Guido De Angeli
 Rosalba Leoni Lepori
 Stefania Mirante
 Elda Montiglia
 Cristiana Finzi Delegata per l'aiuto alla vittime di reati
 Sara Grignoli; Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP)
 Marco Bignasca; già capo dell'Ufficio Gioventù e Sport del Canton Ticino (G+S-DECS)
 Alma Pedretti; Sezione Scuole Comunali (DECS)
 Stefano Vitale; Cemea del Piemonte.

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo di "Infogiovani" - Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.

Titolo originale:

La responsabilité civile, contractuelle et pénale des adultes encadrant des mineurs hors du cadre familial

Publicato in

cahier cemea hors série, Ginevra, febbraio 2009

Autore

Yann-Eric Dizerens

Traduzione e adattamento versione originale

Donatella Lavezzo
 Roberta Wullschleger Bastos

Hanno curato l'edizione 2020

Paolo Bernasconi
 Guido De Angeli (UFaG)
 Daniela Bernasconi

Illustrazioni

Chantal Ambrosini

Grafica e impaginazione

Studio WARP, Cadenazzo

Stampa

Tipografia Veladini, Lugano

Edizione italiana e adattamento a cura dei Cemea - delegazione Ticino:

1° edizione marzo 2011
 2° edizione settembre 2012
 3° edizione maggio 2015
 4° edizione aprile 2020

© Copia consentita unicamente per l'utilizzo privato e previa chiara indicazione della fonte. Per l'utilizzo pubblico è richiesta l'autorizzazione dell'associazione Cemea.

www.ti.ch/infogiovani



Il sito internet Infogiovani cambia veste, cresce, diventa grande e si trasforma in un portale per i giovani, ma non modifica i propri obiettivi: fornire informazioni complete, corrette, gratuite e utili al mondo giovanile e a chi è a contatto con esso.

Cinque capitoli per sapere, comprendere, conoscere e partecipare alla vita del nostro Cantone:

■ **Politiche giovanili**

■ **Formazione e lavoro**

■ **Salute e benessere**

■ **Tempo libero**

■ **Affettività e sessualità**

Tante informazioni, tanti stimoli, tante idee, per scegliere liberamente e in modo consapevole, per essere protagonisti, per trovare la soluzione migliore, per confrontarsi, per vivere meglio.

Vai, naviga, curiosa, cerca, trova, inviaci le tue osservazioni, le tue critiche e i tuoi contributi, partecipa attivamente a migliorare Infogiovani.

Aiuta Infogiovani a migliorare, un sito giovane per i giovani.



Per ordinare gli opuscoli telefonare
o scrivere a:
Ufficio dei giovani, Viale Officina 6,
6500 Bellinzona
091 814 71 51
ufficiodeigiovani@ti.ch

Per informazioni su Infogiovani:
www.ti.ch/infogiovani

Repubblica
e Cantone Ticino

